



Comune di Santa Croce Camerina

REGOLAMENTO DI POLIZIA URBANA

Regolamento approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 95 del 28/12/2018

REGOLAMENTO DI POLIZIA URBANA

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 1 - Finalità, oggetto e ambito di applicazione
- Art. 2 - Definizioni
- Art. 3 - Concessioni e autorizzazioni
- Art. 4 - Vigilanza
- Art. 5 - Mediazione di presunte situazioni pregiudizievoli per la sicurezza urbana, la convivenza civile o la pubblica quiete

TITOLO II NORME DI COMPORTAMENTO

Capo I - Sicurezza urbana e pubblica incolumità.

- Art. 6 - Sicurezza urbana e pubblica incolumità
- Art. 7 - Atti e comportamenti offensivi della pubblica decenza
- Art. 8 - Intralcio alla pubblica viabilità ed alterazione del decoro urbano, divieto di accattonaggio e di mendicizia
- Art. 9 - Ulteriori comportamenti ed attività vietati
- Art. 10 - Divieto di consumo di sostanze alcoliche
- Art. 11 - Vendita con consumo immediato negli esercizi di vicinato
- Art. 12 - Misure a tutela del decoro urbano
- Art. 13 - Tutela del pubblico decoro

Capo II – Attività di c.d. street art e graffitismo.

- Art. 14 - Attività di c.d. street art e graffitismo
- Art. 15 - Luoghi e soggetti
- Art. 16 - Elenco degli spazi da destinare all'esercizio dei graffiti
- Art. 17 - Spazi esclusi
- Art. 18 - Soggetti interessati
- Art. 19 - Assegnazione dei singoli spazi agli artisti
- Art. 20 - Cura e responsabilità degli spazi assegnati
- Art. 21 - Limitazioni nell'espressione artistica
- Art. 22 - Responsabilità del Comune

Capo III - Convivenza civile, vivibilità, pulizia e pubblico decoro.

- Art. 23 - Convivenza civile, vivibilità, pulizia e pubblico decoro
- Art. 24 - Valorizzazione, vigilanza e controlli
- Art. 25 - Comportamenti contrari al decoro ed al quieto vivere
- Art. 26 - Insudiciamento e comportamenti atti ad imbrattare o danneggiare o creare pericolo
- Art. 27 – Manutenzione e pulizia di immobili e terreni
- Art. 28 - Disposizioni sul verde privato
- Art. 29 – Manutenzione e pulizia dei lotti liberi
- Art. 30 – Prevenzione rischio incendi anche a seguito di combustione di residui vegetali e fuochi controllati
- Art. 31 – Irrigazione e libero deflusso delle acque
- Art. 32 - Obblighi dei proprietari di immobili a destinazione commerciale

- Art. 33** - Nettezza del suolo e dell'abitato
- Art. 34** - Attività proibite e uso del suolo pubblico
- Art. 35** – Esalazioni moleste e uso di mezzi recanti molestia
- Art. 36** - Esecuzione di giochi in luogo pubblico
- Art. 37** - Conduzione di animali in aree pubbliche o di pubblico passaggio
- Art. 38** - Giardini, parchi, aree verdi e fontane
- Art. 39** - Pozzanghere e veicoli
- Art. 40** - Carovane di nomadi
- Art. 41** - Divieto di pascolo
- Art. 42** - Custodia degli animali pascolanti e pascolo abusivo
- Art. 43** - Transito del bestiame

Capo IV – Affidamento senza fini di lucro a soggetti pubblici e privati di spazi destinati a verde

- Art. 44** – Finalità, oggetto e disciplina
- Art. 45** - Aree ammesse
- Art. 46** - Soggetti ammessi
- Art. 47** - Interventi ammessi
- Art. 48** - Richiesta di affidamento
- Art. 49** - Oneri, obblighi e responsabilità a carico dei soggetti affidatari
- Art. 50** - Partecipazione dell'Amministrazione Comunale
- Art. 51** - Durata e rilascio dell'autorizzazione di affidamento

Capo V - Pubblica quiete e tranquillità delle persone.

- Art. 52** - Pubblica quiete e tranquillità delle persone
- Art. 53** - Disposizioni generali in materia di pubblica quiete e tranquillità
- Art. 54** - Rumori e schiamazzi nei luoghi di ritrovo, strade, parchi e giardini
- Art. 55** - Circoli privati
- Art. 56** - Rumori e schiamazzi in prossimità di esercizi pubblici, attività artigianali e commerciali
- Art. 57** - Spettacoli e trattenimenti
- Art. 58** - Lavoro notturno
- Art. 59** - Apparecchi radiofonici, televisivi e dispositivi di riproduzione musicale o in grado di emettere suoni o rumori
- Art. 60** - Dispositivi acustici antifurto

Capo VI - Professioni ed attività lavorative.

- Art. 61** - Decoro nell'esercizio dell'attività lavorativa
- Art. 62** - Obbligo di vendita delle merci esposte
- Art. 63**- Servizi igienici per il pubblico
- Art. 64** - Modalità di esposizione delle merci all'esterno di negozi o su suolo pubblico
- Art. 65** - Esercizi pubblici
- Art. 66** - Volantinaggio e distribuzione di oggetti

Capo VII – Disposizioni particolari per manifestazioni ed attività varie

- Art. 67** - Occupazioni per manifestazioni
- Art. 68** - Occupazioni con elementi di arredo e decoro inerente l'esposizione di merci all'esterno
- Art. 69** - Occupazioni con strutture pubblicitarie e pubblicità temporanea

- Art. 70** - Occupazioni per lavori di pubblica utilità
- Art. 71** - Occupazioni per attività di riparazione di veicoli e traslochi
- Art. 72** - Occupazioni di altra natura
- Art. 73** - Occupazioni per comizi e raccolta di firme
- Art. 74** - Occupazione per l'attività di somministrazione di alimenti e bevande
- Art. 75** - Occupazioni per temporanea esposizione
- Art. 76** - Occupazioni per esposizione di merci in zone di pregio
- Art. 77** - Commercio in forma itinerante
- Art. 78** - Mestieri girovaghi

TITOLO III PROCEDURA RELATIVA ALLE SANZIONI

- Art. 79** - Procedura per l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie
- Art. 80** - Sequestri cautelativi e confisca

TITOLO IV NORME TRANSITORIE E FINALI

- Art. 81** - Comunicazione
- Art. 82** - Richiamo ad altri Regolamenti e norme di legge
- Art. 83** - Abrogazioni e disposizioni finali

ALLEGATI

- ALLEGATO "A"** - Elencazione Luoghi Daspo Urbano con relative Planimetrie

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – Finalità, oggetto ed ambito di applicazione

Il Regolamento di Polizia Urbana disciplina, nel rispetto dei principi costituzionali e generali del nostro ordinamento e delle norme di legge, nonché in armonia con le disposizioni speciali e le finalità dello Statuto del Comune di Santa Croce Camerina, l'insieme dei comportamenti e delle attività comunque influenti sulla vita della comunità cittadina e delle connesse misure volte ad assicurare la serena e civile convivenza, intervenendo su quanto possa arrecare danni o pregiudizi alle persone od ai beni e regolando al contempo il comportamento e le attività dei cittadini all'interno del territorio comunale al fine di tutelare la sicurezza urbana e la pubblica incolumità, disciplinando la convivenza civile, la vivibilità, la pulizia ed il decoro cittadino, garantendo la più ampia fruibilità dei beni comuni, nonché tutelando la qualità della vita e dell'ambiente, salvaguardando la pubblica quiete e la tranquillità delle persone e regolando le professioni e le attività lavorative.

Esso è espressione della funzione di polizia amministrativa locale attribuita al Comune dalle relative disposizioni di legge, e si applica fatte salve le norme del codice penale ovvero previste da leggi e regolamenti di rango superiore; dovendosi intendere per polizia amministrativa locale l'insieme delle misure dirette ad evitare danni o pregiudizi che possano essere arrecati ai soggetti giuridici ed alle cose nello svolgimento di attività relative alle materie nelle quali vengono esercitate le competenze, anche delegate, delle regioni e degli enti locali, senza che ne risultino lesi o messi in pericolo i beni e gli interessi tutelati in funzione dell'ordine pubblico e della sicurezza pubblica.

Allorquando, nel testo dei successivi articoli, ricorre l'uso del termine regolamento, senza alcuna ulteriore specificazione, esso deve intendersi d'ora innanzi riferito al presente "Regolamento di Polizia Urbana".

Tale regolamento, salvo diversa disposizione, si applica su tutto il territorio comunale ed è efficace in tutti gli spazi e le aree pubbliche, in quelle di dominio privato gravate da servitù di uso pubblico costituite nei modi e termini di legge, nonché nelle vie private aperte al pubblico passaggio e nelle aree di proprietà privata non recintate in conformità al regolamento edilizio. Le stesse norme sono applicabili qualora le attività ivi previste esplicino, comunque, i loro effetti fuori dalle pertinenze di una qualsiasi area privata.

Il regolamento, per il perseguimento dei fini di cui ai superiori comma, detta norme, autonome o integrative di disposizioni generali o speciali, in materia di:

- A)** sicurezza urbana e pubblica incolumità;
- B)** convivenza civile, vivibilità, pulizia e pubblico decoro;
- C)** pubblica quiete e tranquillità delle persone;
- D)** disciplina delle professioni e delle attività lavorative.

Oltre alle norme contenute o richiamate dal presente regolamento, dovranno inoltre essere osservate le disposizioni stabilite per singole contingenti circostanze dall'Autorità Comunale e gli ordini, anche orali, impartiti dai funzionari comunali e dagli agenti di Polizia Municipale, nonché dai funzionari delle Aziende Sanitarie Locali, nei limiti dei poteri loro riconosciuti dalle leggi e dai regolamenti.

Per tutto quanto non espressamente previsto in seno al presente regolamento, opera il rinvio dinamico alle disposizioni normative vigenti in materia.

Art. 2 – Definizioni

Ai fini del perseguimento degli scopi di cui all'art. 1 del presente regolamento:

- A)** per incolumità pubblica si intende l'integrità fisica della popolazione e per sicurezza urbana un bene pubblico da tutelare attraverso attività poste a difesa, nell'ambito delle comunità locali, del rispetto delle norme che regolano la vita civile, per migliorare le condizioni di vivibilità nei centri urbani, la convivenza e la coesione sociale;
- B)** per convivenza civile, vivibilità, pulizia e pubblico decoro si intendono tutti i comportamenti e le situazioni che favoriscono e danno luogo all'armonioso vivere comune dei cittadini, nel rispetto reciproco, nel corretto svolgimento delle proprie attività e del civile impiego del tempo libero, nonché l'insieme degli atti che rendono l'aspetto urbano conforme alle regole di decenza comunemente accettate;
- C)** per pubblica quiete e tranquillità delle persone si intendono la tranquillità e la pace della vita dei cittadini sia nel normale svolgimento delle occupazioni che nel riposo;
- D)** per professioni ed attività lavorative deve intendersi la disciplina di alcuni aspetti relativi alle attività commerciali, artigianali ed industriali, nonché ogni altra attività lavorativa esercitata in qualsiasi forma, fatte salve le norme statali, regionali e comunali in materia;

E) per fruizione di beni comuni si intende il libero e generalizzato uso dei medesimi da parte di tutti i cittadini, senza limitazioni o preclusioni, nel rispetto delle norme di cui al Regolamento: la fruizione dei beni comuni non necessita di preventive concessioni o autorizzazioni;

F) per utilizzazione di beni comuni, s'intende invece l'uso particolare che di essi venga fatto, in via esclusiva, per l'esercizio, di norma temporaneo, di attività lecite, anche di carattere privato; l'utilizzazione dei beni comuni è sempre comunque subordinata a preventiva concessione o autorizzazione.

Art. 3 - Concessioni ed autorizzazioni

Quando, a norma del Regolamento, occorra conseguire preventiva e specifica concessione o autorizzazione, essa deve essere richiesta, con istanza indirizzata al relativo ufficio del competente Dipartimento Comunale. La domanda va corredata della documentazione che, rispetto al bene che si vuole utilizzare ed alle modalità di utilizzazione, ovvero sull'attività che s'intende esercitare, sia ritenuta necessaria ai fini dell'istruttoria del procedimento.

L'eventuale diniego della concessione o autorizzazione deve avvenire con provvedimento motivato ed in forma scritta.

Le autorizzazioni, concessioni, nulla osta e permessi, secondo il presente Regolamento, si intendono rilasciati:

A) personalmente al titolare o, comunque, al soggetto richiedente e che abbia titolo per la richiesta;

B) senza pregiudizio dei diritti dei terzi ed osservate le norme di legge vigenti nelle materie oggetto dell'atto rilasciato;

C) con l'obbligo per il concessionario di riparare tutti i danni diretti ed indiretti derivanti dalle opere, attività ed occupazioni consentite, sollevando, quindi, l'Amministrazione Comunale da qualsiasi azione intentata da terzi;

D) con facoltà per l'Amministrazione Comunale di imporre, in qualsiasi momento, quanto previsto dal comma 7, senza obbligo di corrispondere alcuna indennità o compenso.

L'anticipata cessazione e/o rinuncia di quanto concesso o autorizzato non dà diritto al rimborso dell'eventuale tributo versato.

Le concessioni e le autorizzazioni a carattere temporaneo hanno validità non superiore ad un anno, decorrente dal giorno del rilascio e possono essere rinnovate, ove nulla osti.

Il rinnovo deve essere espressamente richiesto, prima della scadenza con formale istanza, ai sensi del primo comma, dal titolare della concessione o dell'autorizzazione, da formulare almeno 3 mesi prima della scadenza.

Le autorizzazioni per occupazione di suolo pubblico, stante il disagio arrecato in particolar modo alla circolazione pedonale, possono essere rilasciate per un periodo non superiore all'anno ed eventualmente rinnovate, in particolare per i cantieri edili, per una superficie adeguata allo stato di avanzamento dei lavori o delle necessità presupposte all'occupazione. Le recinzioni dovranno, comunque, essere decorose ed a norma delle disposizioni vigenti in materia di sicurezza di cui al d.lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii. .

L'organo competente può revocare in qualunque momento, con provvedimento motivato, le concessioni o autorizzazioni che risultino utilizzate in modo non conforme alle disposizioni regolamentari o alle condizioni cui siano state in particolare subordinate, nonché quando lo impongano sopravvenute esigenze di carattere generale ovvero quando siano venuti meno i requisiti soggettivi ed oggettivi richiesti per il loro rilascio.

L'utilizzo dello stemma comunale e del fregiarsi della denominazione di uffici o servizi del Comune di Santa Croce Camerina sono subordinati all'autorizzazione da parte del Sindaco, che ne valuterà l'opportunità in merito alla finalità per la quale è stata presentata la richiesta.

L'inottemperanza del divieto di fregiarsi dei loghi del Comune è punito con l'irrogazione della relativa sanzione pecuniaria.

Art. 4 - Vigilanza

Il compito di far osservare le disposizioni del Regolamento è attribuito, in via generale, alle forze di polizia municipale, nonché, in via speciale e limitatamente alle materie di specifica competenza, ad altri funzionari comunali o di Enti ed Aziende erogatori di pubblici servizi, a funzionari delle Aziende Sanitarie Locali, alle guardie ecologiche e/o eco zoofile volontarie previste dalla legge regionale e, ove consentito dalla legge e previsto da specifica convenzione, al personale di altri enti, preposti alla vigilanza.

Le forze di polizia e gli altri funzionari indicati al comma 1, nell'esercizio delle funzioni di vigilanza, osserveranno le disposizioni contenute nella legge 24 novembre 1981 n. 689 e ss.mm., in particolare per quanto riguarda le assunzioni di informazioni, ispezioni di cose e luoghi diversi dalla privata dimora, rilievi segnaletici descrittivi ed ogni altra operazione tecnica, allorché tali attività si rivelino necessarie o utili al fine dell'accertamento di violazioni di disposizioni del presente regolamento e/o alla individuazione dei responsabili delle violazioni medesime.

Art. 5 - Mediazione di presunte situazioni pregiudizievoli per sicurezza urbana, convivenza civile e pubblica quiete

Il Sindaco, a mezzo dei competenti uffici comunali ed a prescindere dall'eventuale avvio, in presenza dei relativi presupposti normativi, di formali accertamenti in ordine ad ipotetiche violazioni, può convocare chi sembri coinvolto nel dare origine ad atti potenzialmente pregiudizievoli per la sicurezza urbana, la pubblica incolumità, la convivenza civile o la pubblica quiete, al fine di renderlo edotto delle turbative lamentate ed invitarlo a mantenere una condotta conforme alle norme del presente regolamento.

Dell'invito viene redatto sommario processo verbale, utilizzabile agli atti d'ufficio.

TITOLO II NORME DI COMPORTAMENTO

Capo I - Sicurezza urbana e pubblica incolumità

Art. 6 – Sicurezza urbana e pubblica incolumità

Ai sensi dell'art. 54 d.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii., per incolumità pubblica si intende l'integrità fisica della popolazione e per sicurezza urbana il bene pubblico che afferisce alla vivibilità ed al decoro delle città, inteso in termini di ottimale qualificazione estetica e quale habitat funzionale al cittadino, da perseguire anche attraverso interventi di riqualificazione e recupero di aree o siti degradati, eliminazione dei fenomeni di marginalità ed esclusione sociale, nonché prevenzione della criminalità in particolare di tipo predatorio, da tutelare attraverso attività poste a difesa, nell'ambito delle comunità locali, del rispetto delle norme che regolano la vita civile, per migliorare le condizioni di vivibilità nei centri urbani, la convivenza civile e la coesione sociale.

Pertanto, il presente regolamento, ai sensi del d.l. 20 febbraio 2017 n. 14, conv. nella L. 18 aprile 2017 n. 48 e ss.mm.ii., recante "Disposizioni urgenti in materia di sicurezza urbana", interviene per promuovere la tutela e la valorizzazione del decoro urbano quale complesso di beni e valori comportamentali nell'ambito della comunità locale, sia prescrivendo divieti ed obblighi, che incentivando forme di collaborazione e partecipazione responsabile da parte dei cittadini e delle loro associazioni, al fine di prevenire e contrastare:

- A)** situazioni urbane di degrado od isolamento che possano favorire l'insorgere di fenomeni criminosi, quali spaccio di stupefacenti, sfruttamento della prostituzione, accattonaggio con impiego di minori e disabili e fenomeni di violenza legati anche all'abuso di alcool;
- B)** situazioni in cui si verifichino comportamenti atti a causare danneggiamento del patrimonio pubblico e/o privato o che ne impediscano la fruibilità, determinando lo scadimento della qualità urbana;
- C)** l'incuria, il degrado e l'occupazione abusiva di immobili, tali da favorire le situazioni indicate ai punti a) e b);
- D)** situazioni che costituiscano intralcio alla pubblica viabilità o alterino il decoro urbano, in particolare quelle di abusivismo commerciale e di illecita occupazione di suolo pubblico;
- E)** comportamenti che possano offendere la pubblica decenza anche per le modalità con cui si manifestano, ovvero turbare gravemente il libero utilizzo degli spazi pubblici o la fruizione cui sono destinati, o che rendano difficoltoso o pericoloso l'accesso ad essi, quali ad esempio la prostituzione su strada o l'accattonaggio molesto.

Art. 7 – Atti e comportamenti offensivi della pubblica decenza

E' vietato in luogo pubblico, aperto al pubblico od esposto al pubblico:

- 1.** compiere atti che possano offendere la pubblica decenza, tra cui soddisfare le esigenze fisiologiche fuori dai luoghi a ciò preposti, compiere atti di pulizia personale presso fontane pubbliche o comunque sul suolo pubblico, nonché esibire parti intime del corpo;
- 2.** compiere, in luogo pubblico o in vista del pubblico, atti o esporre cose contrari alla nettezza o al pubblico decoro, o che possano recare molestia, disagio, raccapriccio o incomodo alle persone, o in ogni modo essere causa di pericoli od inconvenienti;
- 3.** intrattenere rapporti sessuali nonché esercitare domanda e/o offerta di prestazioni sessuali a pagamento desumibili anche da stazionamento con ammiccamenti ovvero da abbigliamento ed atteggiamenti non rispondenti ai canoni della pubblica decenza.

Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto all'applicazione delle relative sanzioni.

Art. 8 – Intralcio alla pubblica viabilità ed alterazione del decoro urbano, divieto di accattonaggio e di mendicizia

Nelle aree pubbliche ovvero in quelle comunque destinate alla circolazione ed al pubblico passaggio sono vietati comportamenti pericolosi e/o molesti nei confronti degli altri utenti ed, in particolare, è vietato sedersi o sdraiarsi per terra nelle strade, nelle piazze, sui marciapiedi, sul sagrato delle chiese, recando intralcio e disturbo, ovvero ostruendo le soglie degli ingressi, e comunque impedire o disturbare la piena fruizione delle aree medesime e la libera circolazione, effettuando questua con o senza raccolta firme, offrendo servizi quali la pulizia o il lavaggio di vetri o fari o altre parti di veicoli, e vendendo merci: a tal proposito, l'offerta insistente di vendita di beni, che si concluda con la richiesta reiterata o petulante per indurre ad acquistare il bene o la richiesta finale di un'offerta o di elemosina per un bene appena donato insistentemente, sono da considerarsi quale accattonaggio molesto.

E' in ogni caso vietata l'attività di chi mendica simulando infermità o sfruttando minori, e/o in modo comunque vessatorio (cd. mendicizia invasiva), utilizzando animali di qualsiasi specie ed età per la pratica dell'accattonaggio.

Devono intendersi per questua e richiesta di elemosina molesta, come tali vietate in tutto il territorio comunale, quelle effettuate con modalità insistenti, petulanti, minacciose o comunque tali da creare pericolo o intralcio e rallentamento alla circolazione veicolare e pedonale nonché intralcio all'ingresso di civili abitazioni, agenzie ed uffici pubblici, esercizi commerciali ed artigianali, ovvero in prossimità di luoghi ove sussiste la presenza di persone più deboli o grande afflusso di gente, quali le aree su cui insistono scuole e plessi scolastici o musei, le aree archeologiche o altri luoghi di cultura interessati da consistenti flussi turistici, le aree adibite a verde pubblico, le aree di sosta e di fermata dei mezzi pubblici, l'ingresso dei parcheggi pubblici e di uso pubblico nei loro accessi veicolari e pedonali, l'ingresso o le adiacenze dei luoghi di culto o delle aree cimiteriali, l'interno e le prossimità dei mercati allestiti su area pubblica, nonché la carreggiata in genere ed in particolare in prossimità delle intersezioni stradali, tutte aree meglio individuate ed identificate nell'apposita relativa sezione dell'allegato "A" di cui al presente regolamento, che espressamente si richiama e che costituisce parte integrante e sostanziale del presente testo.

Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla applicazione della relativa sanzione amministrativa pecuniaria e gli oggetti utilizzati o gli animali sfruttati nell'attività possono essere sequestrati ai fini di confisca. Si applica, altresì, la sanzione accessoria del sequestro del denaro provento della violazione, come disposto dall'art. 20 della l. 689/81 e ss.mm., previo sequestro cautelare ai sensi dell'art. 13 della predetta legge.

Le condotte poste in essere in violazione dei divieti di stazionamento o di occupazione degli spazi ivi previsti sono altresì sanzionate ai sensi degli artt. 9 e 10 del d.l. 20 febbraio 2017 n. 14, conv. in l. 18 aprile 2017 n. 48.

Art. 9 – Ulteriori comportamenti ed attività vietati

Fatto salvo quanto previsto da specifiche norme penali in materia, è vietato danneggiare, deturpare e comunque porre in essere azioni lesive nei confronti di beni appartenenti al patrimonio pubblico.

Nello specifico, a salvaguardia della sicurezza e del decoro del paese, è fatto divieto di:

1. manomettere o in qualsiasi modo danneggiare il suolo pubblico o di uso pubblico, le attrezzature o gli impianti su di esso insistenti o sotto di esso installati, salvo che per interventi di manutenzione eseguiti, nel rispetto delle norme in proposito dettate dagli speciali regolamenti, da soggetti a tale scopo autorizzati;
2. imbrattare o danneggiare monumenti, edifici pubblici o facciate visibili dalla pubblica via di edifici privati;
3. rimuovere, spostare, manomettere, imbrattare, rompere, rendere inutilizzabili e/o comunque fare uso improprio di monumenti, sedili, panchine, cestini e contenitori per la raccolta dei rifiuti, fontanelle, attrezzi per giochi, barriere, segnaletica stradale, cartelli recanti indicazioni di pubblico interesse, dissuasori di traffico e sosta, nonché altri elementi d'arredo urbano in genere o manufatti destinati a pubblici servizi o comunque a pubblica utilità;
4. utilizzare gli elementi di arredo urbano in modo difforme dalla loro specifica destinazione;
5. posizionare elementi di arredo non autorizzati e/o difformi da quelli consentiti;
6. rimuovere, danneggiare o rendere illeggibili le targhe toponomastiche;
7. affiggere volantini, locandine, manifesti contenenti messaggi di qualunque genere e qualunque altra forma di informazione e/o comunicazione e/o pubblicità al di fuori degli spazi autorizzati, su manufatti di arredo urbano, nonché su alberi, pali di illuminazione, paline semaforiche, cabine elettriche, steccati di cantieri, etc., con esclusione degli enti gestori di servizi che, in caso di sospensione delle pubbliche forniture, hanno l'obbligo di renderne edotta la popolazione con volantini appesi; gli stessi gestori sono però tenuti al ripristino dei luoghi a cessata esigenza; è altresì vietato collocare, affiggere od appendere alcunché, ove non autorizzati, su beni di altrui privata proprietà. E' ammessa la breve esposizione di messaggi nel giorno di particolari festeggiamenti, purché in conformità con le prescrizioni del Codice della Strada nonché del presente

regolamento, e senza in alcun modo danneggiare i relativi supporti, ed a condizione che gli stessi siano rimossi al termine dell'evento e comunque, ove non altrimenti disposto, entro 24 ore dalla conclusione dello stesso. In ogni caso, il messaggio non deve riportare contenuti contrari alla moralità, al buon costume o alla pubblica decenza;

8. depositare rifiuti domestici di qualunque genere e dimensione nei cestini gettacarte nonché nei pressi degli stessi e/o dei cassonetti stradali per la raccolta di rifiuti (campane, cassonetti abiti usati, etc.);

9. abbandonare sul suolo, lungo strade, marciapiedi, spiagge e comunque in ogni altro luogo pubblico, ivi comprese le acque, fuori dagli appositi contenitori, rifiuti o bottiglie, nonché gettare cartacce, scontrini, gomme da masticare, confezioni di alimenti da passeggio, mozziconi dei prodotti da fumo ed ogni altro tipo di rifiuto, anche di ridottissime dimensioni, atto a determinare, comunque, un degrado dell'ambiente;

10. arrampicarsi su monumenti, pali, arredi, segnaletica, inferriate ed altri beni pubblici o privati;

11. collocare, affiggere o appendere alcunché su beni pubblici e, ove non si sia autorizzati, sulle altrui proprietà;

12. immergersi, bagnarsi, lavarsi o effettuare altre operazioni di pulizia personale nelle vasche e nelle fontane pubbliche, o utilizzarle per il lavaggio di animali e cose, o farne comunque altro uso improprio;

13. gettare e/o immettere nelle fontane o vasche pubbliche schiume, sostanze chimiche, detriti o rifiuti di qualsiasi genere;

14. utilizzare o prelevare l'acqua proveniente dalle pubbliche fontanelle, ivi comprese le docce pubbliche installate in prossimità o lungo le spiagge, per scopi diversi da quelli potabili o comunque da quelli cui devono intendersi propriamente adibite (ad es. per il lavaggio di animali, veicoli, tappeti, innaffiamento di piante o fiori, etc.)

15. accendere fuochi o gettare oggetti accessi nelle strade e nei luoghi di passaggio pubblico;

16. sparare mortaretti o apparecchi simili di tipo non consentito, specie in occasioni di festività, in modo da arrecare disturbo alle persone e/o danni e nocimento a cose e luoghi, essendo invece consentito l'uso di coriandoli e stelle filanti, anche in bombolette spray o simili contenenti schiuma, durante il periodo carnevalesco, purché non imbrattino vestiti, facciate di edifici, etc., rendendo conseguentemente necessario un intervento di pulizia e ripristino;

17. lanciare e/o cospargere riso, petali di fiori, coriandoli, stelle filanti e simili dinanzi il sagrato della Chiesa o nell'area antistante l'ingresso del Palazzo Municipale o altra struttura all'uopo adibita, in occasione della celebrazione di riti nuziali, civili o religiosi; tale pratica può esser consentita a condizione che gli sposi, entro e non oltre 2 ore dalla conclusione della cerimonia, si facciano carico e provvedano alla pulizia dal riso, petali, coriandoli, carta, o altro materiale gettato per i festeggiamenti, ed al ripristino del suolo antistante le predette strutture e delle aree limitrofe ad esse, oltre che alla rimozione dei manifesti affissi pubblicizzanti l'evento nel termine di 2 giorni dalla sua conclusione, anche all'uopo conferendo espresso mandato a provvedere per loro conto all'Amministrazione Comunale, conseguentemente corrispondendo, per le spese di pulizia aggiuntive sostenute dall'Ente, l'importo a tal fine previsto, il cui ammontare, tenuto conto delle disposizioni previste dai contratti collettivi nazionali di settore, dai relativi accordi sindacali e dalle tariffe allo stato vigenti in relazione allo svolgimento delle ore di lavoro straordinario per gli operatori del comparto ecologico, viene forfettariamente determinato nella misura di Euro 50,00. L'ufficiale di stato civile, all'atto della richiesta delle pubblicazioni di matrimonio, a tal fine, provvederà a consegnare ai nubendi, per loro debita informazione, estratto del presente articolo, nonché apposito modulo ove riportare le generalità del soggetto incaricato di apprestare il suddetto servizio e, nell'ipotesi di scelta dell'affidamento all'Ente Comunale, specifica nota riportante gli estremi del c/c dedicato sul quale effettuare, a mezzo bollettino postale, il relativo versamento. Qualora venga trasgredita detta disposizione, configurandosi nella fattispecie la figura dell'abbandono di rifiuti (c.d. "littering"), salvo identificazione del diretto responsabile, sarà addebitato agli sposi il pagamento della relativa sanzione amministrativa pecuniaria, maggiorata delle spese di notifica e degli oneri accessori;

18. esercitare mestieri girovaghi se non preventivamente autorizzati;

19. esercitare l'attività di parcheggiatore abusivo, ferma restando l'applicazione dell'art. 7, c. 15 bis, C.d.S.;

20. esercitare il commercio abusivo;

21. campeggiare od accamparsi al di fuori delle aree a ciò destinate senza autorizzazione ed in assenza dei previsti requisiti igienico sanitari;

22. dare fuoco, all'interno del centro urbano, nei campi, cortili e giardini a stoppie, foglie secche, ramaglie, avanzi di potatura e qualsiasi altro materiale ad una distanza dalle case, dagli edifici, dalle siepi, e da qualsiasi altro deposito di materia infiammabile o combustibile inferiore a quella in merito prevista dal regolamento sull'accensione dei fuochi in agricoltura. Anche quando il fuoco sia stato acceso nei modi ed alle distanze suindicate, bisogna adottare tutte le cautele necessarie per la salvaguardia dell'altrui proprietà, e chi ha acceso il fuoco deve esser sempre presente e con un numero di persone in grado di controllare le fiamme sino quando esse non siano state spente. L'attività dovrà, comunque, esser sospesa qualora crei fastidio al vicinato per via dei fumi, anche a causa della situazione meteorologica. Fatte salve eventuali comunicazioni all'Autorità di P.S., possono effettuarsi, previa espressa autorizzazione sindacale e debita comunicazione al competente comando di Polizia Municipale, nel rispetto delle prescrizioni di legge e del presente comma, i cosiddetti fuochi e falò tradizionali, a condizione che, assieme al materiale legnoso e vegetale da bruciare, non siano riportati materiali inquinanti o da considerarsi rifiuti da conferire diversamente secondo la normativa ambientale vigente;

23. introdurre all'interno di giardini pubblici e parchi oggetti di vetro di qualunque tipo e/o lattine e comunque bevande a

contenuto alcolico;

24. ogni altro comportamento contrario alla decenza ed al buon gusto.

Chiunque violi gli obblighi, i divieti o le limitazioni previsti in seno al presente articolo, ove non altrimenti previsto da speciali norme, è soggetto alla comminatoria della relativa sanzione amministrativa pecuniaria di cui alle previsioni del vigente C.d.S.

Art. 10 - Divieto di consumo di sostanze alcoliche

A salvaguardia della vivibilità, della sicurezza urbana e della fruibilità degli spazi e per la tutela del decoro urbano, salvo il fatto non costituisca illecito penale od amministrativo, in conformità alle previsioni di cui all'art. 50, c. 5 e 7-ter, d.lgs. n. 267/2000, così per come modificato dal d.l. n. 14/2017, conv. nella legge 18 aprile 2017 n. 48 e ss.mm.ii., ad eccezione che nelle aree prospicienti i pubblici esercizi con relativi plateatici regolarmente autorizzati, nei luoghi pubblici o aperti al pubblico, in tutti i giardini pubblici e nelle aree adibite a verde pubblico, nonché nei luoghi sensibili del territorio comunale per la presenza di beni monumentali, storici, artistici o di particolare sensibilità popolare, oltre che nelle aree interessate da afflusso particolarmente rilevante di persone, tutti per come meglio e specificatamente individuati nell'apposita sezione dell'allegato "A" di cui al presente regolamento, che ne forma parte integrante e che si richiama, è vietato consumare sul posto o detenere, ad eccezione che in recipienti chiusi ed integri, ogni genere di bevanda alcolica. Il divieto non si applica in occasione di fiere, manifestazioni od altri eventi autorizzati o a seguito di apposita deroga concessa dall'Amministrazione Comunale.

Per i medesimi fini, in un'ottica di prevenzione e contrasto dei fenomeni di degrado legati alla vendita di bevande in contenitori di vetro o metallici, ricorrendone i presupposti di legge ed i motivi di pubblico interesse per l'adozione dei necessari provvedimenti da parte dei competenti organi ed uffici comunali e fermi restando in ogni caso tutti i divieti di vendita e somministrazione di alcolici già previsti dalla normativa nazionale, l'Amministrazione individua le sopradette aree e le fasce orarie in cui vietare ai titolari o gestori di attività commerciali in sede fissa e di attività commerciali alimentari su aree pubbliche, ai titolari o gestori di circoli o associazioni private con somministrazione di alimenti e bevande ai soci, ai titolari delle attività artigianali con vendita di beni alimentari di produzione propria, ai titolari o gestori di attività di somministrazione di alimenti e bevande, ai titolari o gestori di attività temporanea di vendita e somministrazione di alimenti e bevande, partecipanti a manifestazioni autorizzate, di vendere per asporto o cedere a terzi, a qualsiasi titolo, anche gratuito, bevande alcoliche di qualunque gradazione in qualsiasi contenitore di vetro ed in lattine, oltre che vendere per asporto, somministrare o cedere a qualsiasi titolo bevande alcoliche di qualunque gradazione, comprese le miscele di bevande contenenti sostanze alcoliche in quantità limitata, a soggetti di età inferiore agli anni 18.

Sono fatti salvi comunque i provvedimenti maggiormente sanzionatori previsti in specifiche ordinanze sindacali.

E' parimenti vietato acquistare, somministrare ovvero cedere a qualsiasi titolo, per conto ed in favore dei minori degli anni 18, bevande alcoliche di qualunque gradazione ai fini della loro consumazione o della mera detenzione.

A tutti i titolari di pubblici esercizi per la somministrazione, di esercizi commerciali, artigianali, e simili del settore alimentare, è fatto obbligo di esporre in modo ben visibile, all'ingresso del proprio esercizio, specifici avvisi volti ad informare l'utenza dei divieti imposti.

E' consentita la vendita per il consumo immediato sul posto esclusivamente all'interno dei locali ovvero degli spazi pubblici all'uopo autorizzati. A tal fine, i titolari o gestori delle attività su descritte sono responsabili della corretta applicazione di quanto sopra disposto e dovranno adottare, nei confronti dei propri avventori, le necessarie misure di controllo, ivi compresa la richiesta di esibizione di copia di documento identificativo in corso di validità, onde consentire la verifica dell'età del soggetto.

I divieti di cui ai precedenti commi, salvo ove diversamente specificato, fanno riferimento a tutte le miscele di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione e/o contenenti alcolici anche in quantità limitata o diluita.

E' altresì vietato l'abbandono per strada di bottiglie e altri contenitori di vetro, lattine, residui di consumazioni, cocci e simili. I gestori degli esercizi sopra citati sono tenuti, nell'adiacenza dei suddetti esercizi e relativi spazi pertinenziali, a collocare appositi contenitori di rifiuti, e ad asportare, entro un'ora dalla chiusura dei medesimi, i residui di consumazioni dal suolo pubblico nelle vicinanze dell'ingresso del locale o dal perimetro delle pertinenze.

Chiunque violi le disposizioni di cui al presente articolo è soggetto al pagamento della relativa sanzione amministrativa pecuniaria.

Art. 11 - Vendita con consumo immediato negli esercizi di vicinato

Negli esercizi di vicinato abilitati alla vendita di prodotti alimentari è consentito il consumo immediato degli stessi a condizione che non si effettui il servizio di somministrazione e non vi siano attrezzature ad esso direttamente finalizzate.

Pertanto, è vietato:

A) fornire contenitori, piatti, bicchieri e posate non monouso;

B) mettere a disposizione del pubblico un'area attrezzata con elementi di arredo quali tavoli, banchi, sedie, sgabelli e panche, ove non previamente autorizzata ai sensi di legge.

Il divieto non sussiste per vassoi ed attrezzature per la raccolta dei contenitori di alimenti e bevande dopo l'uso.

Non costituisce attività di somministrazione di alimenti e bevande l'assaggio gratuito organizzato dal venditore o da un suo fornitore a fini promozionali o pubblicitari.

Chi esercita abusivamente l'attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande è soggetto alle relative sanzioni.

Art. 12 – Misure a tutela del decoro urbano

Fatto salvo quanto previsto dalla vigente normativa a tutela delle aree interne delle infrastrutture, fisse e mobili, marittime e di trasporto pubblico locale, urbano ed extraurbano, nonché delle relative pertinenze (intendendosi per tali, ad es., le stazioni o aree di sosta e di fermata dei mezzi pubblici), chiunque ponga in essere condotte che impediscono l'accessibilità e la fruizione delle predette strutture in violazione dei divieti di stazionamento o di occupazione degli spazi ivi previsti, è soggetto, ai sensi dell'art. 9 d.l. n. 14/17 conv. in l. n. 48/17, al pagamento della relativa sanzione amministrativa pecuniaria e, contestualmente all'accertamento della condotta illecita, all'ulteriore previsione dell'allontanamento dal luogo in cui è stato commesso il fatto, ordinato al trasgressore nelle forme e con le modalità di cui al successivo art. 10 del d.l. n. 14/2017 e ss.mm.ii., cit.; successivamente, in caso di reiterazione del divieto di accesso nelle 48 ore successive l'accertamento della violazione, può essere comminata al trasgressore l'applicazione di un'ulteriore sanzione amministrativa pecuniaria e, qualora dalla condotta tenuta possa derivare pericolo per la sicurezza, può altresì essere disposto dal Questore, con provvedimento motivato, per un periodo non superiore a 6 mesi, il divieto di accesso ad una o più delle predette aree, previa individuazione delle modalità applicative del divieto compatibili con le esigenze di mobilità, salute e lavoro del destinatario dell'atto.

Ferma restando l'applicazione delle sanzioni amministrative previste agli artt. 688 e 726 c.p. nonché dall'art. 7, c. 15-bis, C.d.S., il provvedimento di allontanamento di cui al precedente comma è disposto, altresì, nei confronti di chi commette, nelle medesime aree, le violazioni previste dalle predette disposizioni, allorché tale condotta sia tale da impedirne l'accessibilità e la fruizione.

In virtù del dettato normativo di cui all'art. 9, c. 3, d.l. cit. conv. con l. n. 48/2017, così per come modificato dal d.l. n. 113/2018 nel testo coordinato con la legge di conversione 1° dicembre 2018 n. 132, ai sensi del quale i regolamenti di polizia urbana possono individuare, ai fini della applicazione di particolari divieti, sanzioni e misure a tutela del decoro urbano nonché della accessibilità e fruizione di aree ed infrastrutture, zone urbane su cui insistono presidi sanitari, scuole e plessi scolastici di ogni ordine e grado (ivi incluse le loro pertinenze, per tali intendendosi palestre, parcheggi e vie di accesso), musei, aree e parchi archeologici, complessi monumentali (con relative aree prospicienti gli edifici), luoghi di culto e cimiteri cittadini, o altri istituti e luoghi della cultura (biblioteche), o comunque interessati da consistenti flussi turistici (quali i litorali), ovvero aree adibite a verde pubblico (parchi, giardini, bambinopoli), nonché a fiere e mercati, o destinate allo svolgimento di pubblici spettacoli, alle quali si applicano le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 medesimo articolo, considerato che il territorio di Santa Croce Camerina vanta un patrimonio culturale di elevata importanza, caratterizzato anche da siti di rilevante interesse archeologico, e che lo stesso risulta meta ed oggetto di attenzione di notevoli flussi turistici, anche in considerazione dell'attrattiva costituita dalle bellezze paesaggistiche dei relativi lidi e litorali, tanto che il Comune di Santa Croce Camerina, già nel 2010, con Decreto Assessoriale Regione Siciliana - Dip. Attività Produttive n. 1470/2010, è stato individuato quale località ad economia prevalentemente turistica e città d'arte, riconoscimento definitivamente consacrato con Decreto Assessorato Turismo, Sport e Spettacolo Regione Sicilia n. 58/2011, che lo ha qualificato località ad alta vocazione turistica; considerata altresì la presenza sul territorio cittadino di varie zone di particolare pregio ambientale e numerose aree adibite a verde pubblico o private aperte al pubblico per le quali è opportuno incrementare le misure a tutela del decoro in relazione alla intensa frequentazione delle stesse, sono specificamente individuati dall'Amministrazione Comunale, ai sensi delle previsioni di cui al mentovato art. 9, c. 3, d.l. n. 14/2017 conv. in l. n. 48/2017, ulteriori luoghi, oltre quelli di cui all'art. 9, c. 1, d.l. cit., cui sono da intendersi espressamente estesi, in virtù del comma 3 del medesimo articolo, le sanzioni ed i provvedimenti di cui al successivo art. 10 del D.L. nel testo coordinato con la Legge di conversione n. 48/2017, e precisamente quelli annoverati e meglio specificati nel documento identificato come allegato "A" al presente Regolamento di Polizia Urbana, corredato da relativa planimetria, che del regolamento costituisce parte integrante e sostanziale, dovendosi intendere l'estensione della prevista misura operante sul luogo individuato sino ad una distanza di 300 metri dal rispettivo sito.

Eventuali modifiche concernenti l'ampliamento o restrizione delle aree individuate nell'allegato "A" sulle quali vige il divieto, potranno esser adottate a seguito di deliberazione della Giunta Municipale o avvenire con ordinanza Sindacale, in relazione all'urgente necessità di interventi volti a superare situazioni di degrado del territorio.

Chiunque ponga in essere condotte che impediscano l'accessibilità e la fruizione delle citate aree, è soggetto all'applicazione delle relative sanzioni previste per legge.

Art. 13 - Tutela del pubblico decoro

Nel rispetto dell'art. 50 d.lvo n. 267/2000 e ss.mm.ii., testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali, il Sindaco, in caso di problemi connessi ad esigenze di sicurezza pubblica o igiene e sanità, in particolare qualora si tratti di tutelare il pubblico decoro e l'ordinata e civile convivenza, può emanare ordinanze che prevedono le sanzioni disciplinate dalle specifiche disposizioni vigenti in materia di regime sanzionatorio delle violazioni ai regolamenti locali ed alle ordinanze comunali.

Capo II – Attività di c.d. "Street Art" e "Graffitismo".

Art. 14 - Attività di c.d. street art e graffitismo

Considerato che il decoro urbano, ai sensi del D.M. Interno 5 agosto 2008, rappresenta un elemento qualificante delle condizioni di sicurezza urbana, la cui tutela è necessaria per migliorare la vivibilità del territorio, la convivenza civile e la coesione sociale, da conseguire anche per il tramite di un'azione di contrasto dei fenomeni più diffusi di degrado che si verificano, con sempre maggior frequenza, sul territorio comunale, quali atti vandalici di danneggiamento e/o imbrattamento del patrimonio pubblico e della proprietà privata che si rende necessario arginare; tenuto conto, al contempo, che la Street Art rappresenta oggi una manifestazione sociale, culturale ed artistica oramai pacificamente riconosciuta come tale ed ampiamente diffusa, basata sull'espressione della creatività tramite interventi pittorici realizzati sul tessuto urbano; rilevato inoltre che la stessa costituisce altresì una nuova forma di arte giovanile da valorizzare e promuovere, onde creare un rapporto costruttivo tra giovani ed istituzioni pubbliche, con il presente capo si disciplina pertanto lo svolgimento nell'ambito del territorio comunale di Santa Croce Camerina delle attività riguardanti il Graffitismo e la Street Art, nonché la realizzazione di disegni, murali e scritte di qualunque genere, espletati in tutte le loro varie espressioni artistiche ed effettuati con qualunque tecnica grafica (pittura, spray, poster, etc.), su beni (muri di edifici, recinzioni, saracinesche, pannelli, elementi di arredo urbano, etc.) di proprietà comunale o di privati che all'uopo ne autorizzino l'uso, seppur con i vincoli e nei limiti imposti dal presente Regolamento.

Art. 15 - Luoghi e soggetti

La realizzazione delle opere e decorazioni sopra specificate, in seguito sia pur impropriamente e genericamente definite "graffiti", è consentita:

A - solo sugli spazi espressamente destinati a questo tipo di attività artistica compresi nello specifico elenco all'uopo previsto e predisposto dal competente ufficio;

B - solo con le modalità e solo da parte dei soggetti espressamente individuati ai sensi del presente regolamento.

Art. 16 - Elenco degli spazi da destinare all'esercizio dei Graffiti

Gli spazi da destinare all'esercizio dei graffiti verranno debitamente individuati e selezionati dal competente ufficio del relativo Dipartimento, che ne redigerà un elenco dettagliato, corredato di estratti planimetrici e fotografie. Detto elenco sarà oggetto di approvazione da parte della Giunta Comunale con apposita deliberazione.

Allo stesso modo, altri Enti di diritto pubblico e privato, nonché cittadini, potranno mettere a disposizione propri spazi, presentando all'ufficio apposita autorizzazione, debitamente sottoscritta dal soggetto giuridicamente legittimato a disporre dello stesso spazio, fornendone l'esatta ubicazione ed una adeguata documentazione fotografica. Tutti i beni non comunali concessi per l'esercizio del graffitismo, previa approvazione ad opera della Giunta Comunale, saranno aggiunti all'elenco di quelli individuali dal Comune di Santa Croce Camerina.

L'Ufficio provvederà a classificare i suddetti spazi in due tipologie:

A) Tipo A: spazi situati in aree e contesti di particolare interesse o specificità, che l'Amministrazione Comunale può ritenere di dedicare a particolari tematiche od iniziative o riservare alla realizzazione di opere nell'ambito di manifestazioni organizzate o patrocinate dell'Ente;

B) Tipo B: spazi non situati in aree e contesti di particolare interesse o specificità, assolutamente liberi da vincoli tematici o di altro genere, particolarmente idonei per attività di esercizio libero (c.d. "Muripalestra", ossia spazi liberamente fruibili da tutti coloro che intendono avvicinarsi all'arte del writing e della street-art).

E' sempre facoltà del Comune, per sopravvenuti motivi di interesse pubblico, ovvero ai soggetti privati di cui sopra, sottrarre uno spazio dalla destinazione al graffitismo; in tal caso, la cancellazione delle opere ed il ripristino dello status quo ante saranno effettuati a cura e spese dell'ente proprietario.

Art. 17 - Spazi esclusi

Non possono per alcun motivo essere inclusi nell'elenco di cui sopra gli edifici e le aree vincolate in base alle leggi vigenti sulla tutela del patrimonio ambientale ed architettonico.

In caso di ubicazione degli spazi dedicati al graffitismo lungo le strade aperte al transito, al fine di garantire la sicurezza stradale, si ritengono analogicamente applicabili le vigenti disposizioni normative dettate in tema di limitazioni e divieti previsti in tema di rispetto delle distanze.

Al fine di valutare il rispetto delle norme di cui ai precedenti comma, nella predisposizione dell'elenco degli spazi da destinare all'esercizio dei graffiti, l'ufficio preposto acquisirà il previo parere sia del Dipartimento Urbanistica che del Dipartimento di Polizia Municipale.

Su tutti gli spazi non contenuti nell'elenco non è in nessun modo consentita alcuna attività, pena il risarcimento del danno.

Art. 18 - Soggetti interessati

Al fine di monitorare il legale svolgimento delle attività artistiche consentite e di assegnare gli spazi previsti al riguardo, verrà istituito apposito albo degli artisti praticanti il Graffitismo e la Street Art in genere.

Gli artisti maggiorenni, anche non residenti nel comune di Santa Croce Camerina, singolarmente o riuniti in gruppi ed associazioni, che abbiano interesse a praticare il graffitismo, potranno presentare istanza di iscrizione all'albo mediante compilazione di un apposito modulo, nel quale indicare i dati identificativi espressamente loro richiesti (es.: nome, cognome, data di nascita, residenza, domicilio, recapito telefonico, indirizzo e-mail, tag, eventuale crew/associazione d'appartenenza con indicazione del relativo referente) ed allegando un portfolio di immagini raffiguranti le proprie opere ritenute più significative, che saranno utilizzate dal Comune esclusivamente al fine di valutarne la qualità artistica per una successiva eventuale assegnazione degli spazi.

In caso di richiedenti minorenni con età comunque superiore a 15 anni, è necessario presentare autorizzazione dei genitori e/o di chi ne fa le veci.

Il Dipartimento competente provvederà alla gestione dell'Albo ed alle successive iscrizioni e cancellazioni su istanza di parte ovvero d'ufficio nelle ipotesi di decadenza contemplate dal presente regolamento.

Art. 19 - Assegnazione dei singoli spazi agli artisti

L'assegnazione degli spazi previsti dall'elenco di cui sopra ai richiedenti, singoli o associati, avverrà, in base ad un criterio di proporzionale distribuzione, tenendo comunque conto, ove possibile, di eventuali richieste di spazi specifici.

L'assegnazione degli spazi sia di tipo A che di tipo B ha durata annuale ed avviene previa sottoposizione ed approvazione da parte del competente ufficio di una bozza dell'opera artistica da realizzare: valutazione da effettuare tanto in relazione alla sussistenza dei requisiti tecnici ritenuti necessari per la sua corretta esecuzione, nonché in ragione del rispetto dei criteri e parametri all'uopo definiti dalla Giunta Comunale, con propria delibera, secondo le previsioni di cui alle successive disposizioni; qualora il numero delle richieste risulti superiore a quello degli spazi previsti dall'apposito elenco, è facoltà dello stesso ufficio procedere alla assegnazione degli spazi mediante valutazione della qualità artistica delle opere sottoposte e/o mediante turnazioni con cadenza annuale.

L'assegnazione degli spazi è rinnovabile compatibilmente con il procedimento di cui ai precedenti comma.

Ogni singolo artista sarà responsabile della superficie assegnata e risponderà direttamente dei danni e delle attività non artistiche che vi saranno realizzate.

Art. 20 - Cura e responsabilità degli spazi assegnati

L'artista assegnatario dello spazio è direttamente responsabile dello stesso, nonché delle opere ivi realizzate.

Ogni artista o gruppo costituito sarà libero di invitare persone esterne ad esercitare il graffitismo sugli spazi di propria pertinenza, assumendosi sempre e comunque la responsabilità di eventuali danni e/o contenuti non consono.

Negli spazi assegnati si dovranno rispettare le norme di igiene e decoro dei luoghi pubblici, e si dovrà provvedere al corretto smaltimento di eventuali rifiuti prodotti nel corso della realizzazione delle opere.

Ciascun artista o gruppo costituito, inoltre, si autogestirà nella decisione di mantenere intatte, modificare o cancellare le opere realizzate. Il Comune si riserva comunque la possibilità di chiedere il mantenimento di singole opere realizzate, sottraendone in tal modo lo spazio per esse utilizzato all'artista o gruppo che ne è autore, senza che questi possano pretendere alcunché a nessun titolo.

Sarà altresì responsabilità degli artisti la cura estetica dello spazio loro assegnato.

Qualora lo spazio assegnato non venga dipinto in maniera organica, versi in stato di degrado o venga utilizzato impropriamente e con finalità non artistiche e/o contenuti non consoni, il Comune si riserva il diritto di dichiarare la decadenza dall'assegnazione dello spazio, ovvero, nei casi più gravi, di procedere alla cancellazione dall'albo dello stesso richiedente.

Ciascun artista o gruppo costituito dovrà sostenere a proprie spese la realizzazione delle opere e l'eventuale cancellazione delle stesse.

Gli esecutori dei graffiti dovranno inoltre operare in modo da non provocare alcun tipo di danno a beni pubblici e privati, né ostacolo, fastidio o pericolo alla circolazione pedonale e/o veicolare.

Art. 21 - Limitazioni nell'espressione artistica

Il Comune di Santa Croce Camerina, pur riconoscendo la libertà d'espressione e con ciò non intendendo porre vincoli all'attività artistica dei writers e dell'arte di strada in sé, statuisce, con il presente Regolamento, che gli spazi in elenco saranno destinati a temi specifici, previamente individuati dalla Giunta Comunale, privilegiando in specie temi legati alla valorizzazione della tradizione culturale locale e/o del patrimonio archeologico paesaggistico del territorio ibleo, o ad opere da realizzarsi comunque nell'ambito di specifiche manifestazioni organizzate o patrociniate dal Comune, con conseguente sottoposizione dei progetti preliminari degli elaborati da realizzare al previo controllo ed alla necessaria approvazione da parte del competente ufficio.

E' comunque in ogni caso sempre vietato realizzare opere offensive, discriminatorie, contrarie al decoro o alla pubblica decenza nonché veicolare, attraverso l'arte, messaggi pubblicitari e propagandistici, espliciti od impliciti, nonché messaggi e/o immagini legati alla propaganda politica.

La violazione di tale norma prevede l'immediata cancellazione dell'opera realizzata a spese dei responsabili degli spazi assegnati, nonché l'eventuale cancellazione degli stessi dall'albo e l'eventuale segnalazione alle Autorità competenti.

Art. 22 - Responsabilità del Comune

Comune di Santa Croce Camerina è sollevato da qualsiasi responsabilità derivante da danni a cose ed a persone che potrebbero verificarsi durante l'esecuzione di quanto previsto dal suindicato Regolamento.

Gli artisti dovranno comunque agire nel rispetto di tutte le norme di sicurezza vigenti in materia e delle prescrizioni che saranno eventualmente impartite dai competenti uffici del Comune.

Capo III - Convivenza civile, vivibilità, pulizia e pubblico decoro.

Art. 23 - Convivenza civile, vivibilità, pulizia e pubblico decoro

Il presente regolamento garantisce la civile convivenza salvaguardando le condizioni di ordinata vivibilità e tutelando la pulizia ed il decoro delle aree pubbliche o di uso pubblico e, più in generale, dell'intero territorio comunale, assicurando a tutti l'ottimale ed ordinata fruizione degli spazi pubblici.

Art. 24 - Valorizzazione, vigilanza e controlli

La tutela e la valorizzazione del decoro urbano non possono prescindere dalla collaborazione dei cittadini, singoli o costituiti in associazioni e/o istituzioni di altro tipo, che si potranno impegnare anche in forme di "adozione" diretta e/o virtuale di aree della città, in accordo e con il sostegno dell'Amministrazione comunale.

L'Amministrazione, su proposta d'intervento inoltrata al competente Dipartimento da imprenditori locali o altri soggetti a ciò

interessati, può inoltre procedere alla stipula con gli stessi di contratti di sponsorizzazione finalizzati alla installazione di decori floreali, giochi d'acqua, o ulteriori e differenti ornamenti ed elementi di arredo urbano, onde conseguire, attraverso tale differente modalità di gestione degli spazi volta a migliorarne lo standard conservativo ed estetico, l'abbellimento delle aree verdi, ivi comprese quelle collocate all'interno delle rotonde stradali.

Art. 25 - Comportamenti contrari al decoro ed al quieto vivere

E' vietato compromettere in qualsiasi modo la pulizia od il decoro di edifici ed abitazioni, anche se di proprietà, ovvero di qualsiasi area o spazio, siano essi pubblici o privati; in particolare, è vietato abbandonare oggetti sul suolo pubblico o nelle altrui proprietà, gettare, disperdere o depositare carte, bottiglie, lattine, involucri, mozziconi di sigarette e qualsiasi altra cosa, seppur di piccolo volume.

Chiunque viola le superiori disposizioni è soggetto alla applicazione della relativa sanzione amministrativa pecuniaria.

Art. 26 - Insudiciamento e comportamenti atti ad imbrattare o danneggiare o creare intralcio o pericolo

E' vietato insudiciare, imbrattare o comunque danneggiare monumenti e/o deteriorare edifici pubblici o facciate visibili dalla pubblica via di edifici privati nonché loro parti o pertinenze, ovvero strade, marciapiedi e piazzali, come pure rimuovere, spostare, manomettere, imbrattare, rompere o fare uso improprio di elementi di arredo urbano quali sedili, panchine, contenitori dei rifiuti, fontanelle, attrezzi per giochi, barriere, segnaletica stradale, cartelli recanti indicazioni di pubblico interesse, dissuasori di traffico e sosta, portabiciclette ed altri elementi d'arredo o manufatti destinati a pubblici servizi o comunque a pubblica utilità; in particolare, è vietato imbrattare, disegnare, apporre scritte o simboli con pennarelli, vernici o altri materiali in grado di fissarsi, anche se non permanentemente.

A tutela della incolumità pubblica e dell'igiene pubblica è altresì vietato:

- 1.** ammassare, ai lati delle case o innanzi alle medesime, oggetti qualsiasi, salvo che in conseguenza di situazioni eccezionali ed a condizione che vengano rimossi nel più breve tempo possibile. L'ammasso conseguente a situazioni eccezionali e comportante occupazione di suolo pubblico è subordinato al rilascio di apposita autorizzazione. Per rifiuti ingombranti si intendono beni che per la loro dimensione, peso o stato di presentazione non siano trasportabili a mano, ma necessitano di accorgimenti specifici per la loro rimozione (uso di portabagagli, veicoli a braccia, carrettini, ecc.).
- 2.** stendere ed appendere, per qualsiasi motivo, biancheria o panni fuori dalle finestre, nonché sui terrazzini e balconcini prospicienti la pubblica via ed i luoghi aperti al pubblico collocati ad una altezza inferiore ai 3 metri, o posizionare stendini sui marciapiedi, e/o comunque altri elementi tali da creare intralcio al regolare transito ed alla fruizione degli stessi ad opera dei passanti;
- 3.** occupare il suolo pubblico collocandovi elementi di arredo quali vasi ornamentali, fioriere o altri accessori, qualora, in considerazione delle dimensioni e/o posizionamento degli stessi, ciò possa pregiudicare la libera fruizione dell'area e/o comunque creare intralcio alla circolazione pedonale;
- 4.** utilizzare balconi o terrazzi come luogo di deposito di relitti, rifiuti o altri simili materiali, salvo che in conseguenza di situazioni eccezionali ed a condizione che vengano rimossi nel più breve tempo possibile;
- 5.** collocare su finestre, balconi, terrazzi, su qualunque sporto o nei vani delle aperture prospicienti verso la via pubblica o aperta al pubblico o verso i cortili, o comunque verso l'esterno, qualsiasi oggetto mobile o sospeso, quali vasi, fioriere e simili, privo degli adeguati fissaggi atti ad evitarne la caduta accidentale ed a garantire la sicurezza delle persone;
- 6.** produrre lo stillicidio di acqua o altri liquidi ovvero provocare l'emissione di polveri o di altro materiale, anche scuotendo tappeti, tovaglie, stuoie, stracci e simili, in modo tale da arrecare molestia, disturbo, o incomodo ad altri oppure da insudiciare la pubblica via o le aree di uso pubblico;
- 7.** gettare, spandere, lasciare cadere o deporre qualsiasi materia liquida o solida sugli spazi od aree pubbliche a qualunque scopo destinate, sugli spazi od aree private soggette a pubblico passaggio o comunque di uso pubblico, nonché in cortili, vicoli chiusi od altri luoghi, anche recintati, comuni a più persone, fatta comunque salva l'applicazione di norme speciali.
- 8.** collocare vetri, sporgenze acuminate o taglienti o fili spinati sulle recinzioni confinanti con aree pubbliche o aperte al pubblico, ovvero su spazi condominiali che, per la loro altezza e posizionamento, possono essere potenzialmente pericolose per le persone.

In caso di inottemperanza al divieto di effettuare segni, graffiti ed in genere scritte abusive su muri, cancelli, infissi esterni, serrande, ecc. di fabbricati prospettanti le aree pubbliche, al responsabile eventualmente individuato saranno addebitate le spese necessarie al ripristino dello stato dei luoghi, oltre alla prevista sanzione.

Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla applicazione della relativa sanzione amministrativa pecuniaria e gli oggetti utilizzati possono essere sequestrati ai fini di confisca.

Art. 27 – Manutenzione e pulizia di immobili e terreni

I proprietari o detentori, a qualsiasi titolo, con obblighi di custodia, di edifici e fabbricati, hanno l'obbligo di provvedere alla pulizia e manutenzione in condizioni decorose delle facciate degli stabili nonché dei relativi infissi, balconi ed altre parti accessorie visibili dall'esterno; allo stesso modo debbono provvedere alla decorosa manutenzione di recinti, inferriate e cancelli.

I proprietari di strutture immobiliari presenti nel territorio, devono inoltre procedere alla regolare pulizia e manutenzione anche degli edifici disabitati, avendo cura di apprestare tutti gli specifici accorgimenti tecnici necessari ed idonei, quali l'installazione di griglie, reti, od altro dispositivo teso ad evitare la penetrazione di roditori, volatili, ratti ed animali in genere all'interno delle strutture, controllandone costantemente lo stato di gestione e conduzione, onde garantire la perfetta pulizia e manutenzione delle stesse al fine di preservare la salute, i requisiti igienico sanitari ambientali ed il benessere pubblico, oltre che l'ordine ed il decoro cittadino.

Debbono, inoltre, curare la pulizia di terreni, cortili, parchi, giardini privati e simili, provvedendo al regolare sfalcio dell'erba ed alla potatura delle piante, nonché adottare accorgimenti idonei, quali recinzioni o chiusura di varchi tramite muratura ed altri artifici atti ad impedire o render quantomeno difficoltosa ogni forma di invasione ed occupazione da parte di terzi.

I proprietari o amministratori o conduttori di immobili collaborano con il Comune nel mantenimento della pulizia del tratto di marciapiede prospiciente l'immobile stesso, provvedendo alla scerbatura lungo tutto il fronte dello stabile e lungo i relativi muri di cinta per tutta la loro lunghezza ed altezza.

I proprietari di edifici disabitati in stato di abbandono od inutilizzati, devono adottare ogni misura utile ad impedire qualsiasi forma di invasione od occupazione da parte di terzi, provvedendo ad assicurare l'integrità delle recinzioni, la chiusura dei varchi e dei cancelli, degli accessi all'edificio attraverso porte o finestre, anche tamponando i fori con murature o installando inferriate o altri sistemi stabili idonei, nel rispetto della vigente normativa in materia edilizio-paesaggistica. A tal fine, qualora il proprietario o possessore dell'edificio non ottemperi a seguito della diffida da parte dell'organo di polizia, sarà soggetto al deferimento all'autorità giudiziaria secondo quanto previsto per legge.

Chiunque viola le superiori disposizioni è soggetto all'applicazione della relativa sanzione pecuniaria.

Art. 28 - Disposizioni sul verde privato

Quando nei fondi o, comunque, nelle proprietà private, compresi i condomini, situati in prossimità di strade aperte al pubblico transito veicolare o pedonale, sia esterni che interni ai centri abitati, sono presenti siepi, arbusti e piante di alto fusto o alberi i cui rami sporgenti si protendono sulla sede stradale e/o sui marciapiedi, invadendoli o creando ostacolo alla visibilità della segnaletica, nascondendola del tutto o comunque compromettendone la leggibilità dalla distanza o dalle angolazioni necessarie, o interferendo con l'impianto di pubblica illuminazione, costituendo altresì grave pericolo per la circolazione stradale e l'incolumità degli utenti, i proprietari, possessori o tenutari/conduttori, in ottemperanza a quanto stabilito nel Codice della Strada, hanno l'obbligo di provvedere alla costante regolarizzazione di fronde e rami, tagliando e regolando le siepi vive in modo da non restringere o danneggiare le strade pubbliche e tagliando i rami delle piante che si protendono oltre il ciglio stradale esterno, inclusi i marciapiedi, qualora limitino la normale visibilità dei conducenti dei veicoli ovvero compromettano la leggibilità dei segnali, a tutela del transito, della visibilità e della regolare manutenzione delle opere, in modo da evitare ogni situazione di pericolo o intralcio per la circolazione sia veicolare che pedonale, con obbligo di rimuovere tempestivamente tutto il materiale di risulta del taglio, quali rami, tronchi, ramaglie e/o avanzi di potature di qualsiasi specie e dimensioni o quant'altro sia caduto sulla sede stradale, garantendo la completa pulizia della medesima.

In particolare, presso le curve stradali, quando la presenza di alberi e/o siepi su fondi o, comunque, su proprietà private confinanti con strade aperte al pubblico passaggio che, in conseguenza della loro sinuosità e della loro ridotta sezione, può compromettere la visibilità, anche costringendo i conducenti di veicoli ad un uso eccessivo delle segnalazioni acustiche, i proprietari hanno l'obbligo di mantenere le condizioni tali da non costituire pericolo od intralcio alla circolazione, regolando opportunamente le siepi e provvedendo alla potatura dei rami degli alberi che si protendono sulla carreggiata stradale.

I proprietari, possessori o tenutari/conduttori dei fondi prospicienti le strade sono tenuti a garantire la conservazione delle piante in condizioni di sicurezza e stabilità, al fine di evitarne la caduta nella sede stradale, provvedendo al taglio delle piante nonché di ogni albero che, in quanto ammalorato o secco o inclinato o comunque in cattive condizioni, possa risultare pericoloso per la sicurezza del transito sulla pubblica strada, e ciò anche in considerazione dei possibili effetti di eventi atmosferici avversi quali forti temporali, fulmini, raffiche di vento.

I proprietari di aree verdi private confinanti con luoghi pubblici o aperti al pubblico ovvero da essi visibili, hanno l'obbligo di

mantenere i siti decorosi e tali da non creare pericolo igienico, anche provvedendo alla regolare rimozione di eventuale fogliame che venga a depositarsi sulla sede stradale e sui marciapiedi. La disposizione vale anche per il verde condominiale.

I terreni pertinenziali alle abitazioni e tutti i terreni destinati a qualsiasi uso, compresi all'interno del centro urbano e confinanti con fondi sui quali insistono abitazioni o luoghi di lavoro, dovranno essere tenuti in condizioni accettabili, in modo da non essere ricettacolo di animali, onde evitare inconvenienti igienico sanitari oltre che immagini di degrado urbano.

Dovranno esser in particolare evitati accumuli di rifiuti e ramaglie, la crescita di erbacce e sterpaglie, e dovrà esser assicurato il regolare sfalcio dell'erba, che in ogni caso non potrà superare l'altezza di 20 centimetri, atteso che la presenza di vegetazione incolta, soprattutto nel periodo della stagione estiva, in presenza di elevate temperature ambientali, potrebbe divenire fonte di innesco per pericolosi incendi.

Per l'esecuzione dei lavori di cui sopra non occorre alcuna autorizzazione, trattandosi di interventi; nel caso in cui l'attuazione delle suddette manutenzioni richieda l'occupazione della sede stradale o comunque possa interferire con il transito sia veicolare che pedonale, devono esser preventivamente concordate con la Polizia Locale le modalità e le date e orari di svolgimento dei relativi lavori.

In caso di inottemperanza agli obblighi di cui ai superiori comma, nel verbale di accertamento della violazione verrà riportato l'invito a provvedere, a proprie spese, al ripristino dei luoghi, nel relativo termine di legge individuato a seconda della fattispecie presa in considerazione e decorrente dalla data della contestazione o notifica del verbale; trascorso inutilmente tale termine, il competente ufficio del Comando di Polizia Municipale provvederà a richiedere al Sindaco formale ordinanza per il ripristino dei luoghi e delle condizioni igieniche, che fisserà anche il termine entro cui provvedere. Decorso tale termine, si procederà, in danno dei soggetti obbligati, senza ulteriore avviso, all'esecuzione degli interventi ritenuti indispensabili, anche mediante affidamento a ditte di propria scelta, con addebito dei relativi costi a carico dei soggetti inadempienti, ciò senza escludere l'azione sanzionatoria di legge oltre che la comunicazione della notizia del reato di cui all'art. 650 c.p. all'Autorità Giudiziaria competente.

Anche nel caso di cui sopra, di esecuzione dei lavori da parte dell'Amministrazione titolare della strada, i proprietari possessori o tenutari o conduttori di fondi rimarranno comunque unici responsabili civilmente e penalmente di qualunque eventuale danno possa verificarsi per cause riconducibili a inosservanza della presente disposizione.

Chiunque violi le superiori disposizioni è soggetto alla applicazione della relativa sanzione amministrativa pecuniaria.

Art. 29 – Manutenzione e pulizia dei lotti liberi

Le persone fisiche o giuridiche che detengano, a qualsiasi titolo, terreni pubblici e privati in tutto il territorio comunale o aree libere non ancora edificate all'interno del perimetro urbano, sono tenute a procedere, mantenendoli in perfetto stato di pulizia, detti beni, anche quando recintati, se limitrofi alle aree boschive ed agli insediamenti abitativi, nonché i giardini privati di case e ville che interessano tutto il territorio comunale, i terreni confinanti con strade comunali, provinciali, statali e vicinali, procedendo alla loro costante pulizia ed alla eliminazione della vegetazione secca, effettuando apposite fasce tagliafuoco lungo il perimetro dell'area interessata, di adeguata larghezza in funzione della orografia e comunque non inferiore a mt. 15, assicurando la realizzazione e l'efficienza di tali fasce frangi fuoco e le ripuliture di cui sopra, salvo proroga espressamente autorizzata da parte del competente servizio ispettorato ripartimentale delle foreste, entro la metà del mese di giugno di ciascun anno.

Ai proprietari, o chi per essi, di aree libere non ancora edificate all'interno del perimetro urbano, è altresì fatto obbligo di:

1. provvedere alla recinzione dell'intero perimetro delle aree libere al fine di impedirne l'accesso a chiunque;
2. provvedere alla costante pulizia ed eliminazione della vegetazione secca e della sterpaglia intorno ai fabbricati, agli impianti ed ai confini di proprietà, per una fascia di rispetto non inferiore a mt. 15;
3. provvedere alla immediata rimozione, a propria cura, di rifiuti di qualsiasi natura e provenienza ivi depositati a norma di legge, nonché di arbusti, sterpaglie e quant'altro possa causare pericolo di incendi, di sporcizia o di habitat per roditori, parassiti, insetti, etc. ..

Qualora venga accertata la presenza nei propri terreni di ratti o parassiti in genere o di rifiuti, i proprietari o detentori a qualsiasi titolo delle aree interessate, dovranno procedere alla disinfestazione, pulizia e bonifica, ai fini della salvaguardia della salute pubblica e dell'ambiente, ferma restando a loro carico la responsabilità di attivare tutti gli accorgimenti per scongiurare eventuali inneschi o propagazione di incendi o pericoli di inquinamento.

Qualora gli organi di polizia accertino, nel corso dell'attività di controllo, violazioni alle disposizioni sopra impartite, i soggetti inadempienti saranno ritenuti direttamente responsabili di eventuali danni che si dovessero verificare a persone e/o beni mobili ed immobili, e saranno denunciati alla competente A.G. ai sensi delle norme vigenti in materia.

Salvo che il fatto costituisca reato, i soggetti che non ottempereranno alle disposizioni di cui sopra saranno passibili di sanzioni amministrative pecuniarie ed, ove ne ricorrano le circostanze, saranno applicate le relative sanzioni penali e ne sarà data notizia di reato alla competente A.G.; in via sostitutiva, si provvederà inoltre con l'esecuzione d'ufficio delle opere

necessarie, con rivalsa delle spese sostenute a carico dei trasgressori.

Art. 30 – Prevenzione rischio incendi anche a seguito di combustione di residui vegetali e fuochi controllati

A tutti i cittadini, dal 15 giugno al 15 ottobre di ogni anno, in prossimità di aree boschive, terreni cespugliati e/o incolti ricadenti all'interno del territorio comunale, al fine di scongiurare possibili incendi, è fatto espresso divieto di:

- A)** dare fuoco a stoppie, erbacce, sterpaglie, residui di potatura, di giardinaggio o altro materiale erbaceo;
- B)** accendere fuochi, far brillare mine, usare apparecchi a fiamma e/o comunque usare sostanze infiammabili;
- C)** lanciare mozziconi di sigarette da veicoli in circolazione nonché sostare, con le auto portanti marmitta catalitica, in aree coperte da erba;
- D)** usare apparecchi a fiamma o elettrici per tagliare metalli in boschi o in terreni cespugliati;
- E)** usare motori, fornelli, inceneritori e simili che producano faville o brace nei boschi o terreni cespugliati;
- F)** bruciare residui vegetali agricoli e forestali o provenienti dal ciclo di attività produttive quali materiali plastici, polistirolo, scarti vegetali e quant'altro, costituenti rifiuti ai sensi delle disposizioni di legge vigenti in materia;
- G)** usare fuochi d'artificio senza preventive autorizzazioni rilasciate dagli organi competenti;
- H)** accendere falò in tutto il territorio comunale;
- I)** compiere ogni operazione che possa creare pericolo immediato di incendio.

Nel restante periodo è consentita, ad una distanza non inferiore ai metri 200 dai margini esterni dei boschi e delle aree protette, l'attività di raggruppamento, abbruciamento e combustione dei residui vegetali soltanto per i materiali provenienti dal fondo ove è svolta l'attività, nella misura non superiore a 3 metri steri al giorno per ogni ettaro di terreno, in piccoli cumuli, lontano da case abitate e da reti di distribuzione di energia elettrica e gas, avendo cura di prevedere quanto necessario per l'eventuale spegnimento urgente del fuoco (estintori, punti acqua, etc.), poiché costituisce normale pratica agricola consentita per il reimpiego dei materiali come sostanze concimanti o ammendanti, e non attività di gestione dei rifiuti. Non è invece ammessa la combustione di residui vegetali non effettuata nel luogo di produzione e provenienti da altri fondi, ancorché vicini o contigui, anche se in quantità minori del volume massimo indicato.

Le attività di cui sopra devono essere effettuate ad una distanza non inferiore a metri 200 dai margini esterni dei terreni e delle aree protette, previo avviso al Comando di Polizia Municipale per la verifica del rispetto di tutti i dettami prescritti dalle norme in materia, specificando:

- la motivazione;
- l'indicazione precisa del luogo;
- la data in cui si prevedono le operazioni di abbruciamento;
- la superficie oggetto dell'abbruciamento;
- le modalità di esecuzione;
- le cautele che si intendono adottare;
- il numero degli operatori che in ogni caso non deve essere inferiore a tre;
- i mezzi e le attrezzature che saranno utilizzate;
- le generalità dei responsabili delle operazioni ed i recapiti telefonici.

L'abbruciatura dei materiali dovrà effettuarsi preferibilmente nelle giornate umide e comunque sempre in assenza di vento, e dovrà avere inizio alle ore 6.00 terminando non oltre le ore 9:00, con la sospensione nel caso di mutamento delle precedenti condizioni meteorologiche (rialzo significativo della temperatura e/o del vento). Inoltre l'area utilizzata per la bruciatura delle ristoppie dovrà esser preventivamente ripulita da foglie, erbe secche ed altro materiale facilmente infiammabile per una fascia ampia almeno 15 metri ed essere, ove possibile, ubicata nelle vicinanze di fonti idriche, ed il fuoco dovrà essere sorvegliato, fino allo spegnimento totale, da sufficiente personale, fisicamente idoneo e fornito di attrezzature.

Il Comune, anche su segnalazione del Corpo forestale dello Stato, ha facoltà di sospendere o vietare la combustione dei residui agricoli all'aperto in tutti i casi in cui sussistono condizioni meteorologiche o ambientali non favorevoli, e di disporre il differimento di operazioni di bruciatura allorché sia necessaria l'effettuazione di una programmazione delle medesime, in considerazione di condizioni ed esigenze locali.

Qualora gli organi di polizia, nel corso della loro attività di controllo ed accertamento, individuino soggetti che non ottemperano alla presente disposizione, salvo che il fatto costituisca reato, a loro carico sarà elevata la relativa sanzione amministrativa pecuniaria; parimenti nel caso di procurato incendio a seguito dell'esecuzione di taluna delle azioni ed attività sopra elencate, determinando anche solo potenzialmente l'insacco di incendio, sarà loro applicata la relativa sanzione amministrativa pecuniaria, ed i soggetti inadempienti saranno ritenuti direttamente responsabili di eventuali danni che si dovessero verificare a persone e/o beni mobili e immobili, e saranno denunciati alla competente A.G. ai sensi delle norme vigenti in materia; inoltre, in via sostitutiva, si provvederà con l'esecuzione d'ufficio delle opere necessarie, con rivalsa delle spese sostenute a carico dei trasgressori.

In nessun caso e per qualsivoglia motivo è consentita l'accensione di fuochi nelle giornate ventose e nei periodi di scirocco, neanche per le finalità di cui alla presente disposizione.

Ove ne ricorrano le circostanze, saranno applicate le sanzioni penali previste in materia, e sarà data notizia di reato alla competente A.G. .

Art. 31 – Irrigazione e libero deflusso delle acque

È vietato far defluire le acque dei campi in modo incontrollato sulle strade sia pubbliche che private: l'irrigazione dei terreni laterali alle strade pubbliche o di uso pubblico deve esser regolata in modo tale che le acque non cadano sulla sede stradale, né comunque intersechino questa e/o le sue pertinenze, al fine di evitare qualunque danno al corpo stradale e/o pericolo per la circolazione.

In ottemperanza agli obblighi di cui al comma precedente, il proprietario o conduttore dei terreni laterali sui quali si effettua l'irrigazione deve collocare gli apparecchi per l'irrigazione ad una distanza dal confine stradale ed in una posizione tale da prevenire la caduta di acqua sulla carreggiata e realizzare le opportune canalizzazioni per evitare che l'acqua irrigua invada, anche occasionalmente, la sede stradale.

Nel caso di siti morfologicamente vulnerabili, nei quali fosse inevitabile far defluire le acque di un terreno direttamente su una strada, è consentito realizzare fossi di scolo laterali alle strade adeguatamente dimensionati che raccolgano le acque e le conducano fino al più vicino recettore (caditoia, fosso pubblico).

Spetta all'ente proprietario della strada realizzare le opere necessarie alla corretta regimazione delle acque. In casi particolari, possono essere ammesse deroghe e soluzioni tecniche differenti previa espressa autorizzazione dell'Ente competente.

I proprietari di terreni soggetti al deflusso di acque provenienti, per via naturale, dai fondi superiori, non possono impedire tale deflusso con opere di qualsiasi tipo e genere, né provocarne un cambiamento di percorso tale da arrecare danni ai fondi vicini o alle strade, dovendo provvedere ad approntare, nel caso di modifica morfologica che alteri le condizioni preesistenti, tutte le opere idrauliche di pertinenza.

E' fatto espresso obbligo ai proprietari di terreni confinanti con le strade pubbliche di dotarsi di vasche di contenimento e raccolta ove far confluire le acque meteoriche superficiali, o comunque di provvedere a realizzare, in adiacenza alla strada, fossi adeguatamente dimensionati in grado di smaltire le acque piovane ed evitare che le medesime invadano o permangano sulla sede stradale.

Fatta salva la normativa vigente relativa alla tutela delle acque nei suoli e nei corpi idrici superficiali, è comunque vietato convogliare o scaricare qualsiasi sostanza e/o materiale diversi dalle acque meteoriche nei fossi delle strade pubbliche, vicinali e interpoderali, ovvero nelle scoline e nei canali di scolo.

Per i terreni nei quali, per la loro natura e pendenza, non possa esser regolarizzato lo smaltimento delle acque mediante appositi canali di scolo, è ammesso consentire il deflusso delle acque piovane nei fossi laterali delle strade: in questo caso, i proprietari di tali terreni, o chi per essi, sono tenuti ad effettuare lo spurgo e la pulizia delle cunette stradali per tutta la lunghezza del fronte stradale almeno una volta all'anno ed ogni qualvolta se ne manifesti la necessità, al fine di evitare ristagni o allagamenti della strada. Inoltre, gli stessi proprietari e/o conduttori devono mantenere le ripe dei fondi laterali alle strade in stato tale da impedire lo scoscendimento del terreno o l'ingombro del fosso e del piano viabile. I proprietari e gli utenti di canali e fossi artificiali, esistenti lateralmente o in contatto delle strade, sono obbligati, di norma, ad impedire in qualsiasi modo che le acque provenienti dai fondi invadano la sede stradale provocando danni al sedime ed alle sue pertinenze, salvo il verificarsi di eventi di portata straordinaria documentabili.

Su tutte le strade e loro pertinenze, in virtù del dettato di cui al d.lgs. n. 285/92 e ss.mm., è inoltre vietato impedire il libero deflusso delle acque nei fossi laterali e nelle relative opere di raccolta e di scarico, oltre che scaricare, senza regolare concessione, nei fossi e nelle cunette, materiali o cose di qualsiasi genere o incanalare in esse acque di qualunque natura.

Per i contravventori si applicano le sanzioni amministrative previste dal D.Lgs. sopra citato.

Ai proprietari di terreni soggetti a servitù di scolo di fossi o canali privati, è fatto obbligo di provvedere al che tali fossi o canali vengano tenuti sgombri in modo che, anche in caso di piogge continue o di piene, il deflusso delle acque di scolo o meteoriche si verifichi senza pregiudizio e danno ai fondi contermini e alle strade di uso pubblico o privato, scongiurando problematiche di viabilità a causa di impreviste esondazioni da tali canalizzazioni.

I fossi a lato delle strade comunali saranno puliti, secondo necessità, normalmente a cura del Comune, mentre i proprietari delle aree confinanti hanno l'obbligo di mantenere, a proprie spese, puliti, ed efficienti i ponticelli di accesso ai fondi nonché alla loro sostituzione se necessario; mentre i fossi delle strade interpoderali e vicinali, così come di quelle consortili e private devono essere spurgati, a proprie spese e secondo necessità, dai proprietari; a costoro spetta anche l'onere di mantenere efficienti i ponticelli di accesso ai fondi.

La pulizia dei fossi deve esser effettuata una volta all'anno, ma in caso di necessità più spesso per il libero scorrimento di acque sia sorgive che piovane.

Il materiale che risulta dallo spurgo dei fossi ecc. temporaneamente depositato lungo il ciglio delle strade costeggiate da detti fossi, deve essere rimosso a cura e spese di chi effettua lo spurgo entro il termine massimo di quarantotto ore.

In caso di trascuratezza o inadempienza agli obblighi di cui al presente articolo, il Comune può decidere di far eseguire, anche senza indugio, i lavori necessari a spese degli inadempienti, ferme restando le sanzioni per la violazione accertata.

Art. 32 - Obblighi dei proprietari di immobili a destinazione commerciale

Al fine di prevenire il sorgere di situazioni di degrado urbano, è fatto obbligo ai proprietari di immobili commerciali che operano sull'intero territorio comunale e temporaneamente sfitti o, comunque, non utilizzati, di custodire e mantenere la proprietà attraverso le seguenti attività:

A) pulizia costante di saracinesche, vetrine, degli spazi compresi tra le serrande a maglie tubolari e le entrate, nonché degli spazi rientranti non protetti da serrande;

B) pulizia costante e divieto di accumulo di materiale all'interno degli esercizi commerciali e pubblici esercizi di tutti gli spazi visibili dalle vetrine e dai fori commerciali. L'organo di polizia, dopo aver constatato l'inosservanza dell'obbligo anzidetto, provvederà a diffidare il proprietario per la pulizia ed il ripristino del decoro entro 15 giorni dalla notifica;

C) divieto di affissione esterna ed interna alle vetrine di manifesti, volantini, adesivi e avvisi vari, fogli di giornale e simili, fatta eccezione per le comunicazioni di trasferimento dell'attività commerciale in altro luogo e di offerta in locazione del fondo. Anche se avvisi, scritte, volantini e similari sono apposti da terzi, il proprietario dell'immobile commerciale è tenuto alla pulizia della vetrina e della serranda, e ne risponde ai fini dell'applicazione della relativa sanzione amministrativa;

D) rimozione delle insegne degli esercizi cessati, con ripristino dello stato dei luoghi.

La violazione delle superiori prescrizioni, fatta salva l'applicazione di quanto previsto dalla normativa edilizia, tributaria e del codice della strada, comporta l'applicazione della relativa sanzione amministrativa pecuniaria, con l'obbligo di pulizia e ripristino del decoro entro 15 giorni dalla contestazione o notifica dell'illecito.

La mancata pulizia ed il ripristino entro il termine suindicato, comporterà l'applicazione della conseguente sanzione amministrativa pecuniaria;

Art. 33 - Nettezza del suolo e dell'abitato

È fatto obbligo a chiunque eserciti attività di qualsiasi specie in locali prospettanti sulla pubblica via, o ai quali si accede dalla pubblica via, di provvedere alla costante pulizia del tratto di marciapiedi sul quale l'esercizio prospetta o dal quale si accede, avendo cura di rimuovere altresì eventuali piccoli rifiuti lasciati su soglie e/o davanzali di vetrine e finestre, in modo che all'orario di chiusura dell'esercizio l'area in dotazione o comunque antistante risulti perfettamente pulita, fatta salva la possibilità per il Comune di intervenire per il ripristino della pulizia.

È fatto altresì obbligo ai titolari di esercizi commerciali, ed in particolare di bar, ristoranti, nonché titolari di stabilimenti balneari, di posizionare, durante l'orario di apertura, un posacenere ad uso pubblico nell'area vicina all'ingresso.

È altresì fatto obbligo a titolari e gestori di attività commerciali a posto fisso di:

A) pulire costantemente saracinesche, vetrine, spazi compresi tra le serrande a maglie tubolari e le entrate, nonché gli spazi rientranti non protetti da serrande;

B) rimuovere le strisce luminose a filo di neon o similari rimaste all'esterno degli edifici oltre al periodo dovuto;

C) vietare la vendita di merci e derrate esposte al pubblico sulla soglia di esercizi o a ridosso delle vetrine, nonché appesi a sostegni o fili esterni alla soglia o alla vetrina, ancorché non si verifichi occupazione di suolo stradale.

L'inadempimento di quanto sopra previsto comporta l'applicazione della relativa sanzione amministrativa pecuniaria. L'organo di polizia, dopo aver constatato l'inosservanza dell'obbligo, provvederà a diffidare la parte inadempiente affinché provveda alla pulizia ed al ripristino del decoro entro il termine individuato per legge e decorrente dalla notifica della relativa infrazione. La mancata pulizia ed il ripristino nei termini indicati comporterà l'applicazione dell'ulteriore conseguente sanzione amministrativa pecuniaria.

Richiamati i vigenti regolamenti comunali per la gestione dei rifiuti e delle aree mercatali secondo le indicazioni specifiche del comune o del gestore del servizio pubblico, e' inoltre fatto obbligo ai concessionari, al termine delle attività di vendita, di provvedere alla pulizia del posto loro assegnato, ed a chiunque eserciti attività di qualsiasi specie mediante l'utilizzazione di strutture collocate, anche temporaneamente, su aree o spazi pubblici, o di uso pubblico, di provvedere alla costante pulizia del suolo occupato e dello spazio circostante, sino ad una distanza non inferiore a due metri, atteso che l'obbligo della pulizia del suolo pubblico sussiste per chiunque lo imbratti per lo svolgimento di una propria attività, anche temporanea.

Art. 34 - Attività proibite e uso del suolo pubblico

Fatte salve le norme del codice della strada e specifici regolamenti di settore, ogni occupazione del suolo od area pubblica o di pubblico uso deve essere autorizzata dall'ente proprietario, anche se effettuata con oggetti di contenute dimensioni quali cavalletti, bacheche e simili.

Su suolo pubblico od area pubblica o di pubblico uso sono vietate attività di pulizia, manutenzione o riparazione di veicoli, utensili, attrezzi od altri oggetti.

Al di fuori degli spazi appositamente individuati e loro riservati, sono vietate le occupazioni aventi carattere di permanenza di strade od aree pubbliche o di uso pubblico provocate dal rimessaggio, ovvero dal deposito nel periodo in cui non vengono utilizzati, di camper, roulotte, barche e carrelli nautici, o altri veicoli.

E' inoltre vietata, al di fuori degli spazi appositamente individuati, qualsiasi attività assimilabile a campeggio, vale a dire l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e sottrazione, pertanto, del libero uso alla comunità, effettuata tramite parcheggio e stazionamento prolungato di veicoli adibiti a dimora occasionale, posizionamento in loro prossimità di sedie e tavoli, utensili per il bucato e simili.

E' altresì fatto divieto di parcheggiare, lungo le vie del centro abitato, autocarri carichi di rifiuti speciali e/o pericolosi, quali materiali di scarto ed in particolare plastica dismessa dalle strutture serricole o altro materiale ricompreso nella relativa classifica, e comunque automezzi di ingombranti dimensioni in genere, trattandosi di comportamento pericoloso oltre che contrario al pubblico decoro.

Chiunque violi le disposizioni del presente articolo è soggetto alla applicazione della relativa sanzione amministrativa pecuniaria e gli oggetti utilizzati possono essere rimossi a spese dei contravventori.

Art. 35 – Esalazioni moleste e uso di mezzi recanti molestia

E' vietato nell'esercizio di qualsiasi attività, anche lavorativa, produrre esalazioni moleste verso luoghi pubblici o privati: in particolare, la cottura di alimenti all'aperto deve avvenire adottando le necessarie cautele affinché fumi od esalazioni non si propaghino verso luoghi pubblici o privati; mentre le accensioni di stoppie, foglie e sterpi sono consentite esclusivamente nell'esercizio di attività agricole, secondo le specifiche disposizioni vigenti in materia.

Chiunque non ottemperi a quanto sopraindicato soggiace all'irrogazione della relativa sanzione amministrativa pecuniaria.

Art. 36 - Esecuzione di giochi in luogo pubblico

Sul suolo pubblico od area pubblica o di pubblico uso, nonché sulle piazze, sulle strade pubbliche o aperte al pubblico transito, ivi compresi marciapiedi e portici, salvo particolare autorizzazione rilasciata in occasione di feste, sagre ed eventi ovvero per pratiche assimilabili a quelle sportive, sono vietati giochi ed attività di qualsivoglia genere che possano arrecare intralcio o disturbo alla collettività, come pure quelli che possano costituire fonte di rischio e pericolo per gli altri o per gli stessi partecipanti o procurare danni e comunque turbare la quiete, quali esemplificativamente gare condotte su strada con veicoli e/o motocicli lanciati a forte velocità.

Sono, inoltre, vietati tutti i giochi e le scommesse assimilabili a quelli di azzardo, come pure giochi e scommesse che richiedono particolari abilità nei partecipanti o negli esecutori ed offrono in posta o scommessa denaro od altra utilità.

Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla applicazione della relativa sanzione amministrativa pecuniaria e gli oggetti nonché i mezzi utilizzati, come pure quelli costituenti premio o posta del gioco, possono essere sequestrati ai fini di confisca.

Art. 37 - Conduzione di animali in aree pubbliche o di pubblico passaggio

Fatto salvo quanto previsto da specifiche disposizioni di legge e/o regolamentari all'uopo dettate e vigenti in materia, la conduzione o l'accompagnamento di qualsiasi specie di animale in area pubblica o di pubblico uso, deve avvenire utilizzando idonei strumenti tali da garantirne il controllo diretto da parte del proprietario, o del detentore a qualsiasi titolo con obblighi di custodia, quali guinzagli, briglie e simili ed, in caso di necessità, anche di ulteriori dispositivi atti ad assicurare, in modo certo, l'inoffensività altrui dell'animale, quali museruole, rigide o morbide, ed assimilabili, da applicare in via preventiva in caso di paventato rischio per l'incolumità di persone o animali o su richiesta degli organi di vigilanza, e, comunque, ai cani ad elevato potenziale di rischio.

I cani di grossa taglia devono essere condotti da persone in grado di trattenerli validamente.

Le persone che li conducono devono esser munite di idonea attrezzatura onde garantire la nettezza degli spazi percorsi provvedendo alla immediata raccolta e smaltimento conforme delle deiezioni od altre evacuazioni prodotte dall'animale e curando la tempestiva pulizia dell'area insudiciata.

Chiunque viola le superiori disposizioni è soggetto ad applicazione delle relative sanzioni pecuniarie.

Art. 38 - Giardini, parchi, aree verdi e fontane

Nei giardini, parchi ed aree verdi pubbliche, aperti o recintati, nonché nelle aiuole e nei viali alberati, e' vietato:

1. calpestare le aiuole, strappare fronde, raccogliere e recidere fiori e piante da aiuole, aree verdi e fioriere collocate ai fini dell'abbellimento e dell'arredo urbano, e comunque recare in qualsiasi modo danno a piante e siepi, come pure a recinzioni, panchine, lampioni, cestini, insegne, vasche, fontane ed a qualsiasi altro oggetto collocato a pubblico uso od ornamento;
2. salire sugli alberi, appendervi od affiggervi qualsiasi cosa e, in generale, deturparli e danneggiarli;
3. entrare e transitare in aiuole, recinti ed in qualunque altra parte non destinata al pubblico passaggio, ancorché non segnalata da apposita tabellazione;
4. introdurre all'interno di giardini ed aree verdi riservate ai pedoni, veicoli in genere, ivi compresi i velocipedi, per circolarvi o anche solo sostare su aiuole, siti erbosi ed altre aree non destinate alla circolazione;
5. usare in modo improprio dei giardini e parchi pubblici per giochi, schiamazzi e bivacchi, con conseguente loro danneggiamento;
6. usare le attrezzature ed i giochi destinati ai bambini in modo non corretto, o comunque da parte di soggetti palesemente al di fuori della fascia di età cui sono destinati e, in ogni caso, deturparli e danneggiarli;
7. immergersi o gettare cose ed oggetti oppure lavare animali nelle fontane, nelle vasche ed, in genere, in qualsiasi superficie acqua ovunque presente e farne altro uso improprio;
8. introdurre all'interno di giardini pubblici e parchi oggetti di vetro di qualunque tipo e/o lattine e comunque bevande a contenuto alcolico;
9. gettare a terra e/o nelle aiuole e/o nelle fioriere piccoli rifiuti, quali in particolare cartacce, cicche di sigarette e gomme da masticare (chewing gum);
10. coricarsi e/o dormire sulle panchine in genere.

Fatti salvi i divieti e le limitazioni previste dal Codice della Strada, è consentito ai bambini l'uso di tricicli, piccole biciclette provviste di ruotine laterali, automobiline a pedali o elettriche, monopattini nonché altri giochi che non arrechino disturbo.

Fuori dei casi e dei luoghi autorizzati, è in ogni caso vietato allestire tavoli, panche o altre attrezzature per consumare alimenti, organizzare feste ed eventi, accendere fuochi o bracieri, come pure accamparsi od utilizzare panchine ed altri elementi di arredo in maniera non adeguata per sdraiarsi o coricarsi.

Chiunque viola le superiori disposizioni è soggetto all'applicazione della relativa sanzione amministrativa pecuniaria.

Art. 39 - Pozzanghere e veicoli

In presenza di pozzanghere e/o fanghiglia presenti sul manto stradale, i conducenti di veicoli dovranno tenere alla guida un comportamento tale da evitare, in qualunque modo, di bagnare o infangare sia persone in fase di attraversamento stradale, sia in transito o in sosta sui marciapiedi.

Art. 40 - Carovane di nomadi

E' vietato su tutto il territorio comunale la sosta di carovane di nomadi, salvo che la stessa avvenga su terreni di loro proprietà ed assicurando il rispetto delle fondamentali norme igienico-sanitarie nonché la nettezza del suolo.

Art. 41 - Divieto di pascolo

Il pascolo sui terreni di proprietà altrui senza il consenso espresso del proprietario o conduttore del fondo è vietato in qualsiasi periodo dell'anno.

Il concessionario del pascolo deve esser munito di permesso scritto da parte del proprietario del fondo, da presentare ad ogni richiesta degli agenti di Polizia Locale.

E' vietato condurre a pascolare bestiame di qualsiasi sorta lungo i cigli, le scarpate ed i fossi laterali delle strade pubbliche.

Nelle proprietà private è proibito lasciare incustoditi ai pascoli animali che abbiano l'istinto di cozzare, scalciare o mordere, se la proprietà non sia chiusa, da ogni parte, mediante muro o forte siepe, e se gli ingressi non siano sbarrati in modo da rendere impossibile al bestiame di uscire.

Art. 42 - Custodia degli animali pascolanti e pascolo abusivo

Il bestiame del pascolo deve esser guidato e custodito da personale capace ed in numero sufficiente, in modo da impedire che, con fughe o sbandamenti, possa cagionare molestia ai passanti e/o arrecare danno ai fondi, alle cose, ad altri animali, o intralcio alla circolazione stradale: nello specifico, gli armenti, le greggi e qualsiasi altra moltitudine di animali, quando circolano su strada, devono essere condotti da un guardiano fino al numero di trenta e da non meno di due per un numero superiore.

I guardiani devono regolare il transito degli animali in modo che resti libera, sulla sinistra, almeno metà carreggiata.

Nel percorrere le vie comunali e vicinali, i custodi sono altresì tenuti a frazionare e separare i gruppi di animali ad opportuni intervalli al fine di assicurare la regolarità della circolazione, e devono esser presenti sia in testa che a fine gregge per segnalare la presenza ed il potenziale pericolo a terzi, cercando di accelerarne, per quanto possibile, il tempo di percorrenza. Sono proibite grida ed atti che possano adombrare gli animali o mettere in pericolo la sicurezza delle persone.

Il pascolo durante le ore notturne è permesso soltanto nei fondi interamente chiusi da recinti fissi e tali da evitare i danni che, per lo sbandamento del bestiame, potrebbero derivare alle proprietà circostanti.

I proprietari sono in ogni caso responsabili dei danni e delle lesioni procurate dai loro animali.

Il bestiame sorpreso, senza custodia, a pascolare abusivamente su fondi comunali o di proprietà altrui, o lungo le strade ad uso pubblico, viene sequestrato e trattenuto in custodia fino a che non ne sia rintracciato il proprietario.

Art. 43 - Transito del bestiame

Coloro che, non residenti o domiciliati nel Comune, proprietari di greggi e mandrie in transumanza, debbono attraversare il territorio comunale con bestiame, se prevedono di utilizzare la normale viabilità, devono previamente richiedere apposita autorizzazione comunale ed in presenza di percorsi alternativi non potranno per nessun motivo deviare dalla strada principale più breve, né soffermarsi all'aperto, o lasciare gli animali a brucare lungo le rive dei fossi, dei canali e delle scarpate stradali. E' vietato il passaggio abusivo attraverso fondi di proprietà altrui anche se incolti e non muniti dei recinti e dei ripari.

Capo IV – Affidamento senza fini di lucro a soggetti pubblici e privati di spazi destinati a verde

Art. 44 – Finalità, oggetto e disciplina

L'Amministrazione Comunale nella consapevolezza che il verde urbano si inserisce nel contesto più ampio di bene da tutelare e che, per le sue molteplici funzioni (climatico-ecologiche, urbanistiche, sociali), garantisce un miglioramento della qualità urbana, intende regolamentare l'affidamento di aree e spazi verdi di proprietà pubblica da parte di cittadini, condomini, imprese, associazioni, istituzioni scolastiche, circoli terza età ed altri soggetti privati o pubblici che vi abbiano interesse, come meglio di seguito indicati (soggetti affidatari), al fine di mantenere, conservare e migliorare le aree pubbliche già sistemate a verde dal Comune e/o riqualificare a verde nuove aree con relativa manutenzione, secondo le destinazioni urbanistiche vigenti.

L'area a verde mantiene le funzioni ad uso pubblico, in base alle destinazioni previste dagli strumenti urbanistici vigenti. L'Amministrazione Comunale si avvarrà, per quanto concerne gli aspetti operativi di applicazione del presente capo del regolamento, dei propri organi tecnici ed amministrativi.

L'affidamento del verde prevede l'assegnazione, ai soggetti individuati quali affidatari, di spazi ed aree verdi di proprietà comunale, nel rispetto della normativa vigente, tramite stipula di apposita convenzione sottoscritta tra le parti, denominata "Convenzione di affidamento".

E' vietata qualsiasi attività a scopo di lucro per tutti gli interventi ammessi dal presente capo, ad eccezione di quelle eventualmente disciplinate da affidamento con bando pubblico.

L'Amministrazione predisponde iniziative idonee per assicurare la più ampia e diffusa conoscenza del presente capo.

L'affidamento dell'area a verde non potrà, in alcun caso, comportare inibizioni o limitazioni dell'uso dell'area da parte del

pubblico, ad eccezione di quelle eventualmente disciplinate da affidamento con bando pubblico.

Art. 45 - Aree ammesse

Ai fini dell'affidamento per spazi a verde pubblico si intendono le aree di proprietà comunale destinate a verde, quali: aiuole, giardini, fioriere ed aiuole mobili destinate all'arredo urbano, rotatorie e spartitraffico, aree a verde di pertinenza dei plessi scolastici, altri spazi a verde, nonché fioriere ed aiuole mobili donate dai privati o enti pubblici secondo le prescrizioni dettate dall'Amministrazione comunale.

L'elenco delle aree a verde pubblico disponibili per l'affidamento in termini di sola manutenzione e quelle da riqualificare sarà reso noto mediante pubblicazione all'albo pretorio, oltre che nel sito istituzionale dell'Ente.

Gli elenchi di cui al precedente comma non sono tassativi, pertanto il soggetto interessato può proporre di adottare delle aree a verde di proprietà del Comune rientranti tra le tipologie suindicate ma in essi non comprese. Dette richieste saranno valutate dall'ufficio del competente Dipartimento.

Art. 46 - Soggetti ammessi

Le aree e gli spazi indicati all'articolo precedente possono essere affidati a:

- a. cittadini e residenti, singoli ovvero costituiti in forma associata (associazioni, anche non riconosciute, circoli, comitati, condomini);
- b. organizzazioni di volontariato;
- c. istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, parrocchie, enti religiosi;
- d. soggetti giuridici ed operatori commerciali;
- e. istituzioni ed enti pubblici.

I soggetti diversi dai singoli cittadini, per ottenere l'affidamento, devono indicare un proprio referente.

Art. 47 - Interventi ammessi

Le tipologie di intervento sulle aree verdi adottate possono comprendere:

1. la manutenzione ordinaria, cioè tutela igienica, pulizia e conferimento dei rifiuti solidi urbani, sfalcio periodico dei prati e relativo conferimento dei rifiuti organici; lavorazione del terreno ed eventuali concimazioni, semina prati, cura e sistemazione dei cespugli e delle siepi, annaffiatura e quant'altro necessario alla tutela, cura e manutenzione da definire in funzione delle caratteristiche e della tipologia dell'area verde.
2. la riqualificazione e manutenzione, cioè una nuova progettazione dell'area con la piantagione di piante, fiori, alberi, arbusti, siepi e semina prati ed inserimento di nuovi arredi urbani, il tutto nel rispetto della normativa vigente, previo parere positivo del competente Ufficio del Comune.

I lavori di potatura di alberi ed arbusti dovranno essere previamente autorizzati e concordati con i tecnici dell'ufficio del competente Dipartimento.

Art. 48 - Richiesta di affidamento

La richiesta di affidamento deve essere presentata presso il competente Ufficio, secondo lo schema redatto e reso pubblico dallo stesso, in cui è obbligatorio indicare il nominativo del referente per ottenere l'affidamento.

Per richieste di intervento ordinario, l'ufficio competente predispone la convenzione e procede alla sottoscrizione della stessa con l'affidatario, tenuto conto dei seguenti criteri: ordine temporale di presentazione delle domande, completezza della documentazione, qualità del progetto, rispondenza alle finalità del capo del presente Regolamento.

In caso di interventi di carattere straordinario o insistenti su aree di particolare interesse, valutazione questa rimessa all'Amministrazione Comunale, la richiesta di affidamento, corredata dalla necessaria documentazione, come di seguito descritta, viene esaminata dalla Giunta Comunale che, acquisito il parere dell'Ufficio competente e valutata la richiesta, delibera l'assegnazione in affidamento dell'area verde, dando nel contempo mandato al detto Ufficio per la stipula della convenzione.

L'affidamento si realizza attraverso la stipula della predetta convenzione fra il soggetto affidatario ed il Comune.

La proposta di affidamento deve esser corredata dalla necessaria documentazione in relazione alla tipologia dell'intervento e

precisamente:

A) se gli interventi sull'area prevedono la sola manutenzione ordinaria, la proposta dovrà essere corredata di:

I. rilievo fotografico dell'area oggetto di intervento;

II. piano di manutenzione con il dettaglio delle operazioni che si intendono realizzare;

B) se gli interventi sull'area prevedono la riqualificazione e manutenzione, la proposta dovrà essere corredata da:

I. descrizione dello stato dell'area completo dell'arredo urbano esistente e delle piante presenti, con relativa documentazione fotografica;

II. relazione descrittiva e tavole di progetto dell'intervento di riqualificazione dell'area verde redatto dal soggetto affidatario, con il dettaglio degli interventi previsti, la specifica delle piante da mettere a dimora con riferimento alle relative specie botaniche ed il successivo piano di manutenzione, con il dettaglio delle operazioni che si intendono realizzare;

III. l'indicazione della ragione sociale dell'impresa esecutrice dei lavori, la sua appartenenza alla categoria OS24, la dichiarazione di assenza per la stessa delle condizioni di incapacità di contrarre rapporti con la Pubblica Amministrazione ex d.lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii., e di ogni altra situazione considerata dalla legge pregiudizievole o limitativa della capacità contrattuale, nonché la dichiarazione di assenza d'impedimenti derivanti dalla sottoposizione a misure cautelari antimafia ex lege n. 575/65 e ss.mm. .

Tutte le soluzioni tecniche previste dalla proposta devono essere pienamente compatibili con le vigenti normative a livello nazionale, regionale e comunale.

Tutti gli interventi proposti devono tenere conto della pianificazione generale dell'arredo urbano comunale, sotto l'aspetto floristico, tipologico ed estetico, e delle prescrizioni che l'Amministrazione di volta in volta si riserva di determinare.

Il progetto di sistemazione dell'area data in affidamento deve rispondere ai requisiti di razionalità, funzionalità ed armonizzazione con il contesto in cui è inserita e con il programma o le prescrizioni comunali; dovrà inoltre rispondere ai requisiti di compatibilità con l'interesse generale e di rispetto delle norme di circolazione e sicurezza stradale.

Gli interventi proposti non devono comportare la creazione di barriere architettoniche o elementi strutturali tali da pregiudicare la normale fruizione dell'area.

Art. 49 - Oneri, obblighi e responsabilità a carico dei soggetti affidatari

I soggetti affidatari prendono in consegna l'area e/o spazio pubblico impegnandosi, a titolo gratuito, alla realizzazione degli interventi ammessi; il tutto, con continuità e prestando la propria opera secondo quanto sottoscritto nell'apposita convenzione, senza alterarne in alcun modo le finalità e le dimensioni.

Ogni variazione, innovazione, eliminazione o addizione, che non sia già contemplata nella richiesta di affidamento, deve essere sottoposta all'attenzione del competente Ufficio e preliminarmente autorizzata mediante comunicazione scritta al soggetto affidatario. Tutte le soluzioni tecniche proposte, sia in termini agronomici che strutturali, devono essere pienamente compatibili con le normative vigenti.

L'area deve essere conservata nelle migliori condizioni di uso e con la massima diligenza.

Sono a carico del soggetto adottante la manutenzione ordinaria dell'area verde e la pulizia delle superfici delle aiuole.

È vietata qualsiasi attività che contrasti con l'uso dell'area e che determini discriminazione tra i cittadini utilizzatori della stessa.

L'area rimane permanentemente destinata ad uso e funzioni previste dai regolamenti urbanistici vigenti.

È vietato l'utilizzo di diserbanti e antiparassitari, e, qualunque intervento si dovesse rendere necessario, dovrà essere preventivamente comunicato ed autorizzato dal relativo Ufficio.

Il Comune, a mezzo dell'Ufficio del competente Dipartimento e della Polizia Municipale, effettua sopralluoghi per verificare lo stato dei lavori di conservazione e manutenzione delle aree concesse in affidamento, richiedendo, se del caso, l'esecuzione di quanto ritenuto necessario in attuazione della convenzione e della documentazione tecnica.

Impedimenti di qualsiasi natura che si frappongano all'esecuzione degli interventi di cui alla convenzione devono essere tempestivamente comunicati al competente ufficio, onde consentire l'adozione dei necessari interventi.

Il soggetto affidatario è tenuto a salvaguardare gli impianti esistenti, anche di proprietà di altri soggetti, ed a consentire ogni intervento di manutenzione straordinaria o di rifacimento che si rendesse necessario.

Il soggetto affidatario deve farsi carico dell'assunzione di ogni responsabilità, civile e penale, per eventuali danni causati a terzi derivanti dall'esecuzione dei lavori o dalla cattiva manutenzione degli spazi affidati, nonché per eventuale infortunio ai privati che svolgono, per suo conto, le attività previste in relazione alle tipologie di interventi ammessi.

Deve inoltre sempre operare nel rispetto delle normative di prevenzione degli infortuni e di tutela della pubblica incolumità.

Fatto salvo quanto sopra disposto, l'affidatario, per la gestione delle aree verdi, si assume altresì la responsabilità per danni a persone o cose imputabili a difetti di realizzazione degli interventi di gestione o manutenzione, e da quelli derivanti dall'esecuzione di tutto quanto previsto dalla Convenzione.

Ogni controversia che dovesse insorgere in ordine all'interpretazione, esecuzione e responsabilità derivante dalla esecuzione

della Convenzione, che non ne comporti decadenza, viene definita in via conciliativa tra le parti, ed in caso di mancata conciliazione, quale foro esclusivamente competente si individua il Foro di Ragusa.

Tutto quanto autorizzato ed introdotto e/o messo a dimora sullo spazio pubblico, a cura dell'adottante, si intende acquisito al patrimonio comunale, ad eccezione delle strutture amovibili che, al termine della convenzione, devono essere rimosse.

E' consentita l'utilizzazione di bocchette idriche, laddove esistenti, previa autorizzazione esclusivamente per le necessità derivanti dall'atto di Convenzione sottoscritto.

L'affidatario, qualora ne faccia richiesta, può apporre a propria cura e spese, un cartello indicante il logo del Comune e la dicitura "questa/o aiuola/spazio verde è curata/o da", seguita dalla denominazione del soggetto affidatario. E' fatto espresso divieto per l'affidatario di cedere a terzi il cartello o parte dello stesso per comunicazioni di natura commerciale.

Il cartello indicante i dati dell'affidatario non potrà esser illuminato al neon o con qualsivoglia altro mezzo di illuminazione, e dovrà comunque rispettare le seguenti specifiche tecniche:

- dimensione massima del cartello cm 70 (orizzontale) x 50 (verticale) con altezza massima, comprensiva della struttura di sostegno, di cm 80 dal piano di calpestio interno all'area verde/suolo;

- numero massimo 1 cartello per ogni 500 mq. di area affidata.

La richiesta di apposizione del cartello potrà essere formulata anche successivamente alla richiesta di affidamento.

Per tutti gli affidamenti è vietata qualsiasi attività a scopo di lucro, ad eccezione di quelli eventualmente disciplinati da affidamento con bando pubblico.

Art. 50 - Partecipazione dell'Amministrazione Comunale

La partecipazione dell'Amministrazione Comunale è limitata, essenzialmente, alla messa a disposizione di aree verdi pubbliche secondo gli elenchi all'uopo pubblicati.

E' esclusa l'erogazione di risorse finanziarie finalizzate a remunerare, a qualsiasi titolo, le prestazioni lavorative rese dal soggetto affidatario.

L'Amministrazione, nel favorire l'interesse dei cittadini verso forme di collaborazione volontarie a tutela dell'ambiente urbano, promuove iniziative e riunioni rivolte alla cittadinanza o al soggetto adottante coinvolto nei singoli interventi.

Art. 51 - Durata e rilascio dell'autorizzazione di affidamento

La durata della convenzione per l'affidamento delle aree verdi pubbliche non può superare 3 anni, decorrenti dall'atto di sottoscrizione, da intendersi automaticamente rinnovata per i successivi 3 anni, salvo non intervenga espressa disdetta di una delle parti almeno 3 mesi precedenti la sua naturale scadenza, da comunicare necessariamente per iscritto, e può esser ulteriormente rinnovata a seguito di espressa richiesta scritta da presentarsi al competente Ufficio almeno 90 giorni prima della scadenza, previa acquisizione di parere favorevole in merito rilasciata dal predetto Ufficio.

L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di revoca in ogni momento della Convenzione, per ragioni di interesse pubblico, per cambio di destinazione o per modificazioni dell'area data in affidamento.

La mancata ottemperanza alle disposizioni contenute nel presente Regolamento, il mancato rispetto delle conseguenti richieste dell'Amministrazione Comunale, nonché il mancato rispetto delle prescrizioni indicate in Convenzione, comporta l'immediata decadenza della convenzione stessa.

Il soggetto affidatario può recedere in ogni momento dalla convenzione previa comunicazione scritta che dovrà pervenire al competente Ufficio, con un anticipo di almeno 30 giorni.

Eventuali interventi pubblici o di enti erogatori di servizio per sistemazione e/o manutenzione di impianti o servizi non comportano sospensione della convenzione, la cui durata resta immutata, e la risistemazione dell'area sarà a carico degli Enti erogatori di servizi che hanno disposto gli interventi.

Capo V - Pubblica quiete e tranquillità delle persone.

Art. 52 - Pubblica quiete e tranquillità delle persone

Il presente regolamento tutela la pubblica quiete e la tranquillità delle persone per consentire a chiunque, in luogo pubblico o privato, di attendere alle ordinarie occupazioni o riposare, ed in generale, di dedicarsi ai propri interessi e necessità serenamente senza essere molestato dagli eccessi del comportamento altrui.

Fermo restando quanto previsto da norme statali e regionali in materia di livelli di emissioni sonore e superamento di tali livelli, devono essere rispettate le norme contenute negli articoli del presente capo, se non incompatibili con quelle di rango superiore. Nella definizione dell'intensità del rumore emesso, si faccia riferimento al vigente Regolamento d'Igiene del Comune di Santa Croce Camerina, nonché alla specifica normativa dettata in materia.

Art. 53 – Disposizioni generali in materia di pubblica quiete e tranquillità

Chiunque eserciti un'arte, mestiere o industria, deve usare ogni accorgimento per evitare molestie o incomodo ai vicini.

I competenti organi, su reclamo o d'ufficio, accertano la natura dei rumori e promuovono i più idonei provvedimenti perché chi esercita arti, mestieri o industrie proceda all'eliminazione della causa dei rumori.

Nei casi di incompatibilità dell'attività esercitata con il rispetto della quiete delle civili abitazioni, il Sindaco, su motivata proposta degli Uffici Comunali, può vietare l'esercizio dell'arte, del mestiere o dell'industria responsabile delle molestie o del disturbo.

E' in ogni caso fatto espresso divieto, durante la stagione estiva, nello specifico nel periodo ricompreso tra il 2 luglio ed il 15 del mese di settembre, di produrre, nella fascia oraria che va dalle 07:00 alle 08:00 ed in quella dalle 13:00 alle 15:30, in occasione di lavori edili, di cantiere, nonché di manutenzione alle abitazioni anche da parte dei proprietari, rumori, vibrazioni e suoni dovuti all'uso di martelli, martelli pneumatici, trapani, ruspe, escavatori, betoniere e simili; in ogni caso, nell'ottica del contemperamento del rispetto della libertà di lavoro con l'esigenza ed il diritto al riposo delle persone, anche nelle ore in cui risultino consentite, dette emissioni sonore dovranno comunque essere contenute entro i limiti all'uopo fissati dalla normativa vigente in materia.

I rumori provenienti dalle attività di cui sopra, in ogni caso, non potranno essere prodotti nei giorni festivi dell'intero arco dell'anno, salvo eventuali deroghe espressamente autorizzate dal Sindaco, previa apposita presentazione di istanza debitamente motivata e documentata

E' inoltre vietato installare su fabbricati destinati a civile abitazione, attività che comportino l'uso di macchine azionate da motore. Il divieto non vale per le attività che utilizzano esclusivamente le normali macchine per ufficio o attrezzature medico-sanitarie e per le attività di carattere hobbistico, ferme restando le limitazioni d'orario contenute nell'articolo relativo alle abitazioni private di questo titolo del Regolamento.

Chiunque violi le disposizioni del presente articolo è soggetto alla relativa sanzione amministrativa pecuniaria.

Art. 54 - Rumori e schiamazzi nei luoghi di ritrovo, strade, parchi e giardini

In area pubblica o di pubblico uso, in particolare nelle strade, nei luoghi di ritrovo, nelle aree verdi, parchi e giardini pubblici, salvo occasioni particolari dovute a festività ed eventi di rilevanza pubblica, è vietato emettere grida, schiamazzi od altre emissioni sonore, anche mediante uso incontrollato di apparecchiature radiofoniche o altra tipologia di strumento idoneo alla riproduzione musicale, tali da arrecare disturbo o molestia, ai sensi delle previsioni normative vigenti in materia.

Chiunque viola le superiori disposizioni è soggetto all'applicazione della relativa sanzione amministrativa pecuniaria e qualora le emissioni sonore siano prodotte da strumenti, dispositivi acustici o congegni di qualsiasi altra specie comunque denominati, questi possono essere sequestrati ai fini di confisca.

Art. 55 - Circoli privati

Fatti salvi i limiti di emissioni sonore previsti dalla vigente normativa in materia, ai responsabili dei circoli privati è fatto obbligo di osservare le seguenti prescrizioni:

A) devono assicurare che i locali nei quali si svolge l'attività siano strutturati in modo tale da non consentire a suoni e rumori di essere uditi all'esterno tra le ore 22:00 e le ore 08.00;

B) devono vigilare affinché, all'uscita dai locali, i frequentatori evitino comportamenti dai quali possa derivare pregiudizio alla quiete pubblica e privata.

Chiunque viola le superiori disposizioni è soggetto all'applicazione della relativa sanzione amministrativa pecuniaria.

Art. 56 - Rumori e schiamazzi in prossimità di esercizi pubblici, attività artigianali e commerciali

Ferma restando l'applicazione del precedente articolo nei confronti dei privati responsabili di turbative alla pubblica

quiete e tranquillità delle persone, i titolari o gestori di attività aperte al pubblico quali esercizi pubblici, attività commerciali al dettaglio, attività artigianali, di servizio, di somministrazione di alimenti e bevande, nonché i titolari di licenze e simili o comunque i titolari o gestori di attività in grado di attrarre un numero consistente di persone, anche se organizzate, quali circoli ed associazioni, hanno l'obbligo di adottare nell'esercizio della loro attività tutti gli accorgimenti utili e le misure di carattere strutturale e funzionale volte ad evitare la propagazione di suoni, rumori e schiamazzi da parte della loro clientela all'esterno dei locali o degli spazi pertinenti, onde contenere i fenomeni di degrado e di disturbo della quiete pubblica, così come di controllare ed impedire insudiciamenti delle aree pubbliche dovuti all'abbandono di bicchieri, contenitori e simili. Chiunque viola le predette disposizioni è soggetto alla applicazione della relativa sanzione amministrativa pecuniaria e della violazione verrà data comunicazione al competente servizio comunale per l'eventuale adozione di provvedimenti limitativi o sospensivi dell'autorizzazione all'attività.

Art. 57 - Spettacoli e trattenimenti

Fatti salvi i limiti di emissioni sonore previsti dalla vigente normativa in materia, i titolari delle licenze prescritte dalle leggi di pubblica sicurezza per l'esercizio dell'attività di pubblico spettacolo o di pubblico trattenimento, i titolari di esercizi pubblici di somministrazione, di licenze di esercizio per spettacoli o trattenimenti pubblici e di sale pubbliche per biliardi od altri giochi leciti, devono assicurare che i locali nei quali si svolge l'attività siano strutturati in modo tale da non consentire a suoni e rumori di esser uditi all'esterno tra le ore 23:00 e le ore 08:00, salvo diverse disposizioni del Sindaco attraverso apposita ordinanza. Ai soggetti di cui al precedente comma è fatto obbligo di vigilare affinché, all'uscita dai locali, i frequentatori evitino comportamenti dai quali possa derivare pregiudizio alla quiete pubblica e privata. Le licenze per lo svolgimento di spettacoli o trattenimenti in luoghi aperti devono indicare prescrizioni ed orari volti ad evitare pregiudizio alla quiete pubblica e privata. E' comunque imposta una limitazione massima alle ore 24:00, salvo motivata autorizzazione rilasciata con apposita ordinanza sindacale, previo nulla osta della competente sezione di Polizia Locale. Chiunque viola le superiori disposizioni è soggetto all'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria.

Art. 58 - Lavoro notturno

Fermo restando quanto previsto da norme statali e regionali in materia di emissioni sonore e di superamento dei livelli consentiti, senza specifica autorizzazione comunale non possono esercitarsi, anche temporaneamente o saltuariamente, attività lavorative che siano fonti, anche potenziali, di inquinamento acustico tra le ore 22:00 e le ore 07:00. L'autorizzazione ad esercitare attività lavorative nell'orario è subordinata al parere preventivo degli Uffici Comunali ed è comprensiva di tutti gli atti di consenso che le norme superiori prescrivono a tutela dell'inquinamento acustico. Quando, per la natura delle attività o per le caratteristiche del luogo o dell'ambiente in cui è esercitata, sia ritenuto necessario dagli Uffici Comunali, il divieto di esercitare può essere esteso ad un arco di tempo più ampio di quello indicato nel comma 1 con provvedimento del Sindaco. Le attività di carico o scarico delle merci, salvo specifiche autorizzazioni, non sono consentite dalle 22:00 alle ore 07:00. Chiunque violi le disposizioni del presente articolo è soggetto alla relativa sanzione amministrativa pecuniaria.

Art. 59 – Apparecchi radiofonici, televisivi, dispositivi di riproduzione musicale o in grado di emetter suoni o rumori

Negli spazi e nelle abitazioni private o nelle aree e stabili assimilati, non è consentito far funzionare apparecchiature fonti di molestie e disturbi, fatte salve le eccezioni di cui ai commi seguenti. Nella specie, l'utilizzo di apparecchi radiofonici, televisivi e, in generale, di tutti i dispositivi di riproduzione musicale, ovvero di qualsiasi altra specie e tipologia di esclusivo uso domestico in grado di emettere suoni, rumori o vibrazioni, deve attuarsi a volume contenuto entro limiti tali da non essere distintamente percepibile in altre sedi, in modo tale che le relative emissioni sonore non arrechino in alcun modo molestia o disturbo al vicinato; soprattutto nelle ore notturne o comunemente adibite a riposo, il loro impiego è consentito solo a condizione che i suoni e rumori prodotti non si propaghino all'esterno dei locali ove sono collocati od utilizzati. La disposizione vale anche per gli analoghi apparecchi installati in esercizi pubblici di somministrazione e nei circoli privati, specie se ubicati in fabbricati destinati a civile abitazione. È vietato tenere animali che, specialmente di notte, creino disturbo al vicinato. Chiunque viola le superiori disposizioni è soggetto alla applicazione della relativa sanzione amministrativa pecuniaria.

Art. 60 - Dispositivi acustici antifurto

Il funzionamento di dispositivi acustici antifurto sui veicoli è disciplinato dal Codice della strada.

Fermo restando quanto prescritto dal Codice della Strada, i proprietari di veicoli sui quali sia installato un dispositivo acustico antifurto devono tarare il medesimo in modo tale che il segnale non superi i limiti fissati dalle disposizioni vigenti.

La disposizione del superiore comma vale anche per i dispositivi acustici antifurto installati in abitazioni, uffici, negozi e stabilimenti, salvo che per la durata del segnale che non può, comunque, in alcun caso, superare i quindici minuti primi.

Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto all'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 155 del Codice della Strada, nonché alla applicazione della relativa sanzione amministrativa pecuniaria.

Capo VI - Professioni e attività lavorative.

Art. 61 - Decoro nell'esercizio dell'attività lavorativa

Ogni locale utilizzato per l'esercizio di attività professionale e lavorativa aperto al pubblico o comunque visibile al pubblico ed alla pubblica via deve garantire idonee condizioni di pulizia nonché essere mantenuto e tinteggiato in modo tale da non arrecare pregiudizio al decoro cittadino ed all'abitato circostante.

Chiunque viola dette disposizioni è soggetto alla applicazione della prevista sanzione amministrativa pecuniaria.

Art. 62 - Obbligo di vendita delle merci esposte

Non può esser rifiutata la vendita delle merci esposte, che deve avvenire al prezzo indicato; qualora s'intenda soltanto esporre oggetti a scopo decorativo o complementare, è obbligatorio segnalare che detti articoli non sono in vendita.

Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla applicazione della relativa sanzione amministrativa pecuniaria.

Art. 63 - Servizi igienici per il pubblico

Gli esercenti i pubblici esercizi ed in generale le attività per le quali è obbligatoria la predisposizione di servizi igienici destinati al pubblico, hanno l'obbligo di mantenerli in buono stato di manutenzione nonché in decorose condizioni di pulizia e debbono consentirne l'utilizzo alla clientela.

In violazione delle disposizioni del presente articolo trova applicazione la comminatoria della relativa sanzione amministrativa pecuniaria.

Art. 64 - Modalità di esposizione delle merci all'esterno di negozi o su suolo pubblico

E' vietato esporre merce od oggetti che possano facilmente insudiciare il suolo pubblico od i passanti ovvero emanare odori nauseanti o molesti.

Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla applicazione della relativa sanzione amministrativa pecuniaria e della violazione verrà data comunicazione al competente servizio comunale per l'eventuale adozione di provvedimenti limitativi o sospensivi dell'autorizzazione all'attività.

Art. 65 - Esercizi pubblici

In deroga ai parametri numerici stabiliti dalla L. 25 agosto 1991 n. 287 e successive modifiche, è possibile rilasciare autorizzazioni ad esercizi destinati alla ristorazione tipica e di qualità, nel rispetto dell'apposito regolamento comunale.

In occasione di fiere, feste, mercati od altre manifestazioni, è possibile rilasciare autorizzazioni temporanee per la somministrazione nel rispetto delle norme igienico sanitarie.

Art. 66 - Volantinaggio e distribuzione di oggetti

Nelle strade, nelle piazze, nei giardini e nei parchi comunali e, in generale, negli spazi pubblici, ad uso pubblico o aperti al pubblico, sono vietati il lancio, la distribuzione e la diffusione, non regolata ai sensi del presente articolo, di volantini, dépliant e magneti pubblicitari, opuscoli, quotidiani, riviste, pubblicazioni in genere, anche gratuite, o altro materiale simile od oggetti divulgativi.

L'attività di distribuzione di cui al superiore comma è consentita esclusivamente mediante consegna individuale a mano alle persone o mediante diffusione con prelevamento da appositi contenitori, la cui collocazione sul suolo pubblico è autorizzata con specifici provvedimenti del competente ufficio comunale, e può avvenire solo nei confronti di persone fisiche non intente alla conduzione di veicoli.

E' conseguentemente vietata la distribuzione di volantini ai conducenti o ai passeggeri delle auto durante la circolazione e la distribuzione a mano in prossimità ed in corrispondenza di intersezioni stradali ed incroci, nonché l'apposizione di volantini od altre forme pubblicitarie sul parabrezza o lunotto delle autovetture in sosta e, comunque, su tutti gli altri tipi di veicoli, così come il lancio o l'abbandono su aree pubbliche, arredi urbani (usci ed androni delle abitazioni private) ed in generale quando eseguita con modalità che possano arrecare pregiudizio alla pulizia del suolo o turbative alla circolazione.

E' sempre vietata l'apposizione di adesivi su elementi di arredo urbano o segnaletica ed è vietato incollare, o comunque fissare, manifesti e volantini al di fuori degli spazi appositamente autorizzati.

La libera distribuzione di volantini, depliant ed opuscoli informativi da parte degli operatori commerciali che intendono effettuare tale forma di pubblicità è comunque ammessa previa apposita comunicazione scritta, finalizzata anche alla connessa riscossione dell'imposta comunale in materia di pubblicità, presentata al competente ufficio del Comando di Polizia Municipale almeno 3 giorni prima dell'inizio dell'attività di distribuzione, contenente il nome della ditta all'uopo incaricata ed il numero ed i nominativi del personale che diffonderà il materiale informativo, corredata da contestuale autocertificazione a mezzo della quale il responsabile dichiara di essere in regola con la normativa di settore in materia di tutela del lavoro.

I soggetti committenti la distribuzione di quotidiani, pubblicazioni in genere, anche gratuite e/o materiale pubblicitario mediante consegna di volantini, opuscoli e simili materiali divulgativi vigilano affinché tali strumenti siano diffusi nel rispetto di quanto previsto dai precedenti commi, rispondendo per l'omessa vigilanza o la sollecitazione ad azioni di distribuzione indiscriminata dei volantini, degli opuscoli o di simili materiali divulgativi.

Fatto comunque salvo l'obbligo, per il soggetto responsabile dell'attività di distribuzione e vendita, di avvalersi di personale e collaboratori nel rispetto delle leggi, regolamenti e disposizioni previste dai contratti collettivi nazionali di settore e dagli accordi sindacali vigenti, chiunque, ponendo in essere azioni di promozione pubblicitaria condotte per conto di altro soggetto violi le disposizioni del presente articolo, è soggetto alla applicazione della relativa sanzione amministrativa pecuniaria, e gli oggetti utilizzati possono essere sequestrati ai fini di confisca ovvero rimossi a spese dei contravventori.

In occasione di consultazioni elettorali, referendarie e manifestazioni autorizzate su aree pubbliche, potranno essere distribuiti volantini nell'ambito delle manifestazioni autorizzate. In questi casi, comunque, il materiale dovrà essere distribuito solo ai coloro che si dimostrino interessati alla manifestazione.

I cittadini/utenti che accettano volantini o depliant, qualora non interessati, sono comunque tenuti a non gettarli nella pubblica via, ma a conservarli per depositarli negli appositi contenitori, incorrendo, in caso contrario, nelle sanzioni pecuniarie previste dall'art. 7 bis del D.Lgs. n. 267/2000.

Capo VII – Disposizioni particolari per manifestazioni ed attività varie

Art. 67 - Occupazioni per manifestazioni

Chiunque promuova manifestazioni per le quali sia necessaria l'occupazione, con strutture ed impianti, di aree o spazi pubblici o di uso pubblico, è tenuto a presentare al Sindaco richiesta di autorizzazione, da sottoporre all'insindacabile giudizio dei competenti uffici comunali, con allegata la documentazione relativa a modalità di occupazione, strutture che si intendono utilizzare, impianti elettrici, modalità di smaltimento dei rifiuti ed indicazione di un rappresentante dei promotori responsabili per gli adempimenti di cui ai successivi comma.

L'accoglimento delle richieste di autorizzazione per manifestazioni che riguardino parchi e giardini pubblici, isole pedonali ed aree di particolare interesse ambientale è subordinato al parere favorevole del competente ufficio comunale.

In presenza di una pluralità di richieste riferite, per lo stesso periodo, allo stesso luogo, l'Amministrazione Comunale valuterà l'assegnazione in base, oltre che all'ordine cronologico di presentazione delle domande, anche all'esigenza di assicurare un

criterio di rotazione che consenta la più ampia fruibilità del territorio. L'istanza e la documentazione allegata devono essere presentate almeno venti giorni prima della data prevista per l'inizio dei lavori di allestimento.

Durante lo svolgimento della manifestazione autorizzata, il rappresentante dei promotori o un suo delegato deve essere sempre presente o, comunque, facilmente reperibile e deve costantemente vigilare affinché siano rigorosamente rispettate le prescrizioni impartite nel caso specifico a tutela dell'igiene e della sicurezza pubblica, con particolare riferimento ai limiti posti per evitare l'inquinamento acustico.

La mancata ottemperanza a quanto prescritto, fatta salva l'applicazione di altre norme specifiche, è punita con l'applicazione della relativa sanzione amministrativa pecuniaria a carico del rappresentante dei promotori ed in solido all'eventuale associazione promotrice della manifestazione.

Le manifestazioni quali circhi o spettacoli viaggianti possono avvenire solo sulle aree a tal fine preliminarmente determinate e devono essere attrezzate con idonei servizi igienici di uso pubblico gratuito fatti installare dai richiedenti. Tale disposizione può essere derogata qualora il numero di attrazioni non sia superiore a tre e quando in zona sia disponibile un esercizio pubblico dotato di servizi igienici. La mancata ottemperanza di tale disposizione comporta il diniego all'autorizzazione, ovvero la sua revoca qualora sia stata già rilasciata.

L'autorizzazione per l'occupazione, qualora possa comportare il danneggiamento del suolo pubblico, è comunque subordinata alla prestazione di congrua garanzia, mediante deposito cauzionale a copertura dei danni eventualmente provocati. L'ammontare della garanzia è determinato dai competenti uffici comunali di volta in volta, in relazione al tipo di occupazione ed al luogo in cui essa è effettuata. Il deposito cauzionale prestato a garanzia è svincolato dopo il collaudo, con esito favorevole, dei luoghi occupati.

Tutte le attività di pubbliche manifestazioni devono attenersi a quanto previsto dalle circolari vigenti in materia di Safety e Security, producendo, a richiesta ed in base al numero dei partecipanti:

- A) tabella delle emergenze e dei rischi, dalla quale si evinca se la manifestazione è a basso, medio o alto rischio;
- B) autocertificazione rilasciata ai sensi della vigente normativa e delle circolari dettate in materia di gestione delle pubbliche manifestazioni, di assunzione delle responsabilità da parte dell'organizzatore, in quanto ritenuto responsabile della sicurezza dei partecipanti, degli spettatori e delle cose.

Per qualunque tipo di manifestazione è obbligatorio presentare istanza almeno 15 gg. prima, ai sensi della l. n. 241/90 ss.mm.

Art. 68 - Occupazioni con elementi di arredo e decoro inerente l'esposizione di merci all'esterno

A quanti esercitano attività commerciali, artigianali o simili, in locali prospicienti la pubblica via, o ai quali si accede dalla pubblica via, può essere concessa l'occupazione del suolo pubblico per collocarvi elementi di arredo (vasi ornamentali e fioriere), a condizione che ciò non pregiudichi in alcun modo la circolazione pedonale e che mantengano in perfetto stato gli elementi medesimi, nel rispetto delle disposizioni di cui al vigente Codice della Strada.

Fatta salva l'applicazione delle norme statali e comunali specifiche nel caso di occupazione non autorizzata, chiunque violi le disposizioni del precedente comma è soggetto alla comminatoria della relativa sanzione amministrativa pecuniaria, nonché all'obbligo del ripristino dello stato dei luoghi. Sono applicabili, per quanto compatibili, le disposizioni del Codice della Strada.

Analogha occupazione può essere concessa alle condizioni di cui al c. 1, anche a privati cittadini che intendano, in tal modo, migliorare la situazione ambientale della via in cui risiedono.

La domanda per le occupazioni di cui al presente articolo, sottoscritta da quanti partecipano o sono comunque interessati all'iniziativa, deve essere corredata da idonea documentazione, anche fotografica, illustrante le caratteristiche e le dimensioni degli elementi di arredo, nonché la modalità dell'occupazione e la durata della medesima.

Le autorizzazioni previste dal presente articolo sono subordinate al parere favorevole dei competenti uffici comunali, nonché, quando siano interessate aree soggette a vincoli, anche della Soprintendenza ai Beni Ambientali ed Architettonici.

I soggetti di cui al comma 1 possono collocare su suolo pubblico espositori per collocarvi merce di qualsiasi tipo purché regolarmente autorizzati. In ogni caso, salvo gli espositori autorizzati anzidetti, è vietata l'esposizione della merce fuori delle vetrine ed in corrispondenza degli stipiti delle porte di pertinenza delle attività commerciali, artigianali, pubblici esercizi ed attività produttive, effettuata mediante affissione sulle parti architettoniche e/o serramenti mobili o sui vetri delle vetrine stesse anche quando questo non comporti occupazione di suolo pubblico.

Chiunque violi le disposizioni del presente comma è soggetto alla conseguente sanzione amministrativa pecuniaria, nonché all'obbligo del ripristino dello stato dei luoghi.

Art. 69 - Occupazioni con strutture pubblicitarie e pubblicità temporanea

Fermo restando quanto disposto dal Codice della Strada e dal d.lgs. n. 507/1993, nessuna struttura a supporto di mezzi

pubblicitari di qualsiasi tipo o dimensione, quali insegne, anche di esercizio, cartelli con supporto a trespolo o altro sostegno, tendoni e tende solari, bracci, fanali e simili, può esser collocata, anche temporaneamente, su aree o spazi pubblici o di uso pubblico, senza preventiva autorizzazione per l'occupazione che può essere contestuale sia per l'occupazione che per la pubblicità. Qualora le disposizioni in materia non vengano ottemperate, si applica la sanzione prevista dal Codice della Strada e dal citato decreto legislativo n. 507/93, con relativa sanzione accessoria per il ripristino dello stato dei luoghi, ovvero le procedure di cui all'art. 62, c. 4, del D.Lgs. n. 446/1997.

Per la collocazione di insegne, cartelli, impianti funerari, supporto a trespolo o altri mezzi pubblicitari e di tende solari, senza autorizzazione e/o fuori dagli spazi consentiti, si applicano le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia, mentre per la collocazione di bracci e fanali valgono le disposizioni del Regolamento Edilizio.

Non è consentita la collocazione delle strutture di cui al comma 1 su aree o spazi verdi, compresi i viali alberati, quando, a giudizio del competente ufficio comunale, possono derivare conseguenze negative alla vegetazione orizzontale o verticale e alla gestione del verde pubblico. La collocazione può, altresì, essere negata quando sia giudicata dai competenti uffici comunali incompatibile con le esigenze di salvaguardia ambientale e paesaggistica. Si applicano le sanzioni e le procedure di cui all'ultimo capoverso del comma precedente.

Quando è autorizzata l'occupazione del suolo pubblico o di uso pubblico per la collocazione di strutture a supporto di mezzi pubblicitari, la medesima non può porsi in atto se non dopo aver soddisfatto le disposizioni in materia di imposte sulla pubblicità. Nel caso di violazione si applica la procedura di cui all'art. 62, c. 4, d.lgs. n. 446/1997 cit. .

Qualora la pubblicità sia effettuata mediante striscioni, per la collocazione dei quali non si renda necessario l'uso di specifiche strutture di supporto, l'autorizzazione per l'occupazione del suolo pubblico o di uso pubblico è rilasciata contestualmente all'autorizzazione per la pubblicità.

Nell'ambito ed in prossimità dei luoghi e dei beni situati in zone di particolare interesse ambientale e soggetti a tutela ai sensi di legge, non può essere autorizzata la posa in opera di cartelli o di altri mezzi di pubblicità, se non previo rilascio dell'autorizzazione o del parere favorevole della Soprintendenza ai Beni Ambientali e Architettonici.

Art. 70 - Occupazioni per lavori di pubblica utilità

Qualora si renda necessario occupare parte del suolo pubblico per l'effettuazione di interventi di manutenzione di strutture o impianti sotterranei utilizzati per l'erogazione di servizi di pubblica utilità, l'ente erogatore del servizio ovvero il committente o l'impresa cui è stato appaltato l'intervento, deve darne tempestiva comunicazione al Comando di Polizia Municipale, onde concordarne con lo stesso tempi, modalità di esecuzione e consentire di adottare gli opportuni provvedimenti che dovessero rendersi necessari in ordine alla viabilità, nonché, quando l'intervento comporti manomissione del suolo pubblico, al competente ufficio tecnico comunale.

Fatta salva l'applicazione delle sanzioni del Codice della Strada, l'inottemperanza ovvero il mancato rispetto dei termini di cui al successivo comma o di cui alle norme integratrici allegate al presente regolamento è punita con la comminatoria della relativa sanzione amministrativa pecuniaria a carico dell'ente erogatore, del committente o dell'impresa incaricata dei lavori.

La comunicazione contenente la precisa indicazione del luogo interessato dall'intervento, le modalità di esecuzione del medesimo e la sua durata (data di inizio e fine), deve esser tempestivamente resa, salvo situazioni urgenti, almeno 5 giorni prima dell'intervento, al fine di consentire, ove occorra, la predisposizione dei provvedimenti (ordinanza) necessari in materia di circolazione stradale. L'Amministrazione Comunale può programmare eventuali interventi, al fine di ridurre i disagi conseguenti: in particolare, per gli assi viari principali, può essere imposta la prescrizione dell'effettuazione degli interventi negli orari notturni con riapertura al transito durante il giorno. Ove si tratti di intervento di assoluta urgenza la comunicazione può essere data, a mezzo telefono o email/pec, nel momento in cui l'intervento viene effettuato.

Quando l'intervento interessi strade aperte al pubblico transito, veicolare o pedonale, si devono osservare scrupolosamente le prescrizioni del Codice della Strada e del suo Regolamento di Esecuzione ed Attuazione. Analoghe prescrizioni si devono osservare in ogni circostanza in cui l'intervento si effettui su suolo pubblico o di uso pubblico, ancorché non aperto alla circolazione veicolare, quando le circostanze di tempo e di luogo lo impongano a salvaguardia dell'incolumità pubblica e privata.

La violazione delle disposizioni di cui al comma 3 è soggetta alla sanzione amministrativa di cui agli artt. 21 e 25 del Codice della Strada qualora commesse sulla sede stradale, per come definita dal Codice della Strada stesso.

La violazione delle disposizioni di cui al comma 3, quando l'intervento avvenga su suolo pubblico o aperto al pubblico ancorché non aperto alla circolazione veicolare, fatta salva l'applicazione di altre norme specifiche in materia, è soggetta alla comminatoria della relativa sanzione amministrativa pecuniaria per l'esecuzione di opere o depositi e per l'apertura di cantieri, anche temporanea, privi di autorizzazione ovvero quando tali interventi o il deposito di materiali avvenga senza adottare i necessari accorgimenti ovvero alle prescrizioni previste dall'autorizzazione rilasciata per la sicurezza dei pedoni o di eventuali veicoli e di terzi in genere.

Non possono essere effettuati, senza preventiva concessione dell'ufficio comunale competente, attraversamenti o uso di suolo pubblico o aperto al pubblico ovvero comunque di proprietà comunale ancorché non aperto alla circolazione veicolare, con corsi d'acqua, condutture idriche, linee elettriche e di telecomunicazione, sia aeree che in cavo sotterraneo, sottopassi e sovrappassi, teleferiche di qualsiasi specie, gasdotti, serbatoi di combustibili liquidi, o con altri impianti ed opere, che possono comunque interessare la proprietà comunale.

Le opere di cui sopra devono, per quanto possibile, essere realizzate in modo tale che il loro uso e la loro manutenzione non intralci la circolazione dei pedoni e dei veicoli, garantendo l'accessibilità alle proprietà pubbliche e private interessate. Le concessioni sono rilasciate soltanto in caso di assoluta necessità, previo accertamento tecnico dell'ufficio competente.

Chiunque realizza un'opera o un impianto, al di fuori della sede stradale, di quelli previsti nel presente comma, ne varia l'uso o ne mantiene l'esercizio senza concessione è soggetto alla applicazione della relativa sanzione amministrativa pecuniaria.

Chiunque non osserva le prescrizioni indicate nella concessione o nelle norme integrative allegate al presente regolamento è soggetto al pagamento della relativa sanzione amministrativa pecuniaria. La violazione prevista dal presente comma comporta la sanzione amministrativa accessoria dell'obbligo, a carico del contravventore ed a sue spese, della rimozione delle opere abusivamente realizzate. Essa prevede, inoltre, la sanzione amministrativa accessoria della sospensione di ogni attività fino all'attuazione successiva delle prescrizioni violate.

Qualora non avvenga il ripristino del suolo in ottemperanza alle prescrizioni impartite, è facoltà dell'Amministrazione comunale di procedere direttamente alle opere necessarie a spese del concessionario.

In tutti i casi si devono osservare le disposizioni dei regolamenti comunali sulla manomissione del suolo pubblico. Qualora non sia prevista in tali regolamenti la specifica sanzione, la violazione comporta l'applicazione della relativa sanzione pecuniaria.

Chiunque viola le altre disposizioni del presente articolo e quelle delle norme integratrici allegate al presente regolamento è soggetto alla comminatoria della relativa sanzione amministrativa pecuniaria.

Art. 71 - Occupazioni per attività di riparazione di veicoli e traslochi

L'occupazione di suolo pubblico per l'esecuzione di piccole riparazioni da parte di quanti esercitano attività di riparazione di veicoli in locali prospicienti la pubblica via non è consentita.

Chiunque viola le disposizioni del presente comma è soggetto alla comminatoria della relativa sanzione amministrativa al pagamento di una somma e, se l'occupazione avviene su strada, si applica in concorso l'art. 20 del Codice della Strada, e se avviene al di fuori della sede stradale ma comunque su suolo pubblico o aperto al pubblico passaggio, si applica il Regolamento Comunale per l'occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche.

L'autorizzazione per l'occupazione di suolo pubblico non può essere rilasciata per lo svolgimento dell'attività di carrozzeria. Qualora l'attività di carrozzeria avvenga al di fuori dei locali dell'esercizio con emissione di rumori, vapori ed odori, fatta salva l'applicazione di norme speciali in materia, si applica la relativa sanzione amministrativa pecuniaria.

Se l'occupazione avviene su strada si applica in concorso l'art. 20 CdS.

Se avviene al di fuori della sede stradale ma comunque su suolo pubblico o aperto al pubblico passaggio, si applica il Regolamento Comunale per l'occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche.

Chiunque, in occasione di un trasloco, abbia necessità di occupare parte del suolo pubblico con veicoli ad uso speciale e relative attrezzature utilizzati nelle operazioni, deve presentare istanza al Comando di Polizia Municipale, con indicazione del luogo e del periodo di occupazione, almeno 72 ore prima dell'effettuazione dell'occupazione.

L'area oggetto di autorizzazione deve essere opportunamente segnalata ed identificata a carico della ditta richiedente. La mancata ottemperanza è sanzionata secondo quanto previsto dall'art. 20 del Codice della Strada.

Art. 72 - Occupazioni di altra natura

L'autorizzazione per occupazioni di natura diversa da quelle espressamente previste dal Regolamento, è subordinata al parere favorevole dei competenti uffici in relazione allo scopo, alle caratteristiche, alle modalità ed alla durata della occupazione.

Art. 73 - Occupazioni per comizi e raccolta di firme

L'autorizzazione all'occupazione di aree o spazi pubblici per la raccolta di firme in calce a petizioni, proposte di legge di iniziativa popolare o di referendum, nonché per comizi in periodi diversi da quelli che precedono elezioni o referendum, è concessa previa verifica della compatibilità con le esigenze della circolazione pedonale e veicolare.

L'autorizzazione deve essere richiesta, salvo specifico provvedimento dell'Amministrazione Comunale, almeno 5 giorni prima; l'Amministrazione, in presenza di motivate ragioni, può comunque derogare tale termine accogliendo richieste presentate successivamente.

Art. 74 - Occupazione per l'attività di somministrazione di alimenti e bevande

Ai titolari di esercizi pubblici di somministrazione, i cui locali prospettino sullo spazio occupabile, può essere rilasciata l'autorizzazione per l'occupazione di una porzione delimitata di suolo pubblico ovvero ad uso pubblico per la collocazione di un dehors, a condizione che le strutture utilizzate siano realizzate nel rispetto dei criteri tecnico-estetici dettati dal regolamento comunale per l'installazione e gestione di dehors e chioschi con strutture precarie adottato dal Comune di Santa Croce Camerina, e sempre che non si oppongano ragioni di viabilità, di igiene e di sicurezza pubblica.

Art. 75 - Occupazioni per temporanea esposizione

In particolari circostanze di interesse generale, può essere autorizzata l'occupazione di spazi per l'esposizione, anche a fini promozionali, di prodotti artistici, artigianali, industriali o agricoli a condizione che l'esposizione non abbia durata superiore a quindici giorni e siano utilizzate strutture di tipo e caratteristiche approvate dai competenti uffici comunali e, allorché siano interessate aree soggette a vincoli, anche dalla Soprintendenza ai Beni Ambientali ed Architettonici.

In tali esposizioni, non può in alcun modo svolgersi attività, anche indiretta, di vendita di prodotti esposti senza specifica preventiva autorizzazione. La mancata ottemperanza è punita, fatta salva l'applicazione della normativa specifica in materia, con il pagamento della relativa sanzione amministrativa pecuniaria.

L'accoglimento delle richieste di autorizzazione per esposizioni che riguardino parchi e giardini pubblici, isole pedonali ed aree di particolare interesse ambientale è subordinato al parere favorevole del competente ufficio comunale.

Art. 76 - Occupazioni per esposizione di merci in zone di pregio

Fatto salvo il divieto generale di esposizione merci, gli esercenti attività commerciali, artigianali e simili, operanti nelle zone di rilevanza turistico-ambientale, ovvero in strade che presentino particolari caratteristiche, possono collocare sul suolo pubblico espositori, nel rispetto delle norme di cui ai successivi commi, per esporre merce.

A coloro che esercitano attività commerciali in locali che si affacciano sulla pubblica via, può essere rilasciata l'autorizzazione, nel rispetto delle norme d'igiene e di sicurezza per il transito pedonale, per l'occupazione del suolo pubblico, al fine di esporre merci durante l'orario di apertura al pubblico, purché il marciapiede sul quale l'esercizio si affaccia sia di ampiezza sufficiente per il rispetto delle norme vigenti in materia di circolazione pedonale e l'occupazione non si estenda oltre metri 0,70 dal filo del fabbricato e, in larghezza, per lo spazio occupato dal foro commerciale aumentato di un terzo ai lati dello stesso, purché non occupi passi carrai, accessi pedonali o vetrine di altre attività commerciali.

I generi alimentari non confezionati non possono essere esposti ad altezza inferiore ad un metro dal suolo. Fatta salva l'applicazione di normativa speciale in materia, la violazione di cui al presente comma è punita con la sanzione amministrativa del pagamento della relativa sanzione amministrativa pecuniaria.

L'autorizzazione di cui al presente articolo è valida soltanto nell'orario di apertura dell'esercizio commerciale. Le strutture pertanto non possono permanere sul suolo dopo la chiusura dell'esercizio stesso.

Fatta salva l'applicazione di normativa specifica in materia, la violazione alle disposizioni del presente articolo, è punita con il pagamento della relativa sanzione amministrativa pecuniaria.

Art. 77 - Commercio in forma itinerante

I titolari di licenza per il commercio in forma itinerante su aree pubbliche, i coltivatori diretti, mezzadri o coloni, possono, senza necessità di conseguire l'autorizzazione per l'occupazione di suolo pubblico, esercitare attività in forma itinerante, nel rispetto dei seguenti divieti e limiti:

- A)** è vietato posizionare i veicoli o le strutture di vendita laddove il parcheggio o la sosta non siano consentiti dalle vigenti norme in materia di circolazione stradale;
- B)** è vietato esercitare attività commerciale in forma itinerante nelle vie o piazze in cui sono presenti problemi di viabilità, tutelate da specifici motivi di interesse archeologico, storico, artistico ed ambientale o altro rilevante interesse pubblico;

C) a tutela dell'igienicità dei prodotti posti in vendita ed a salvaguardia della incolumità personale, la sosta non è consentita in aree non opportunamente pavimentate e, comunque in prossimità di scavi o cantieri od altre fonti di polverosità o di esalazioni dannose, nonché in ogni caso ad una distanza inferiore a m. 300 dai servizi igienici ed a m 500 dai depositi di rifiuti. Il Sindaco, con propria ordinanza, potrà vietare temporaneamente il commercio itinerante in specifiche zone in occasione di particolari eventi.

Art. 78 - Mestieri girovaghi

L'esercizio dei mestieri girovaghi, quando non comporta l'utilizzazione di attrezzature diverse dagli strumenti tipici dei mestieri stessi, non è soggetto alle disposizioni in materia di occupazione di aree e spazi pubblici.

L'esercizio dei mestieri girovaghi di suonatore, cantante e simili è consentito nelle aree pedonali quando le esibizioni siano di breve durata ed avvengano senza recare intralcio o fastidio alla circolazione pedonale, veicolare, agli accessi di civili abitazioni, ad esercizi commerciali ed esercizi pubblici, nell'orario previsto dall'art. 59 del Regolamento di Esecuzione ed Attuazione del Codice della Strada in materia di pubblicità fonica.

Qualora dette esibizioni creino intralcio, si dispone la sospensione delle stesse e lo spostamento ad altra località.

La violazione alle disposizioni del presente articolo è punita con la sanzione amministrativa del pagamento della relativa sanzione amministrativa pecuniaria.

TITOLO III PROCEDURA RELATIVA ALLE SANZIONI

Art. 79 - Procedura per l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie

Le infrazioni alle disposizioni contenute nel presente regolamento, allorché non riguardino leggi, regolamenti o disposizioni altrimenti sanzionate con la comminatoria di una sanzione amministrativa pecuniaria espressamente indicata, sono punite, in via residuale, con l'applicazione della relativa sanzione amministrativa pecuniaria per ciascuna di essa determinata, in via generale ed astratta, ai sensi di legge, nei limiti edittali e secondo i criteri di seguito evidenziati, nel rispetto delle previsioni di cui al combinato disposto dell'art. 7-bis d.lvo 18 agosto 2000 n. 267 nonché della L. 689/81 e ss.mm.ii. oltre che della L.R. 17 gennaio 1984 n. 1, per come di seguito rappresentato:

- limite edittale = ricompreso tra un minimo di 25,00 euro ed un massimo di 500,00 euro.
- pagamento in misura ridotta = €. 50,00 quale importo pari al doppio del minimo della sanzione edittalmente prevista.
- in ipotesi di 1^a violazione = sanzione irrogabile ricompresa tra la misura minima di 25,00 ed il massimo di 150,00 euro.
- in caso di comportamento recidivo = sanzione ricompresa tra un minimo di 150,00 euro ed un massimo di 300,00 euro.
- in situazioni di recidiva reiterata = sanzione ricompresa tra un minimo di 300,00 euro ed un massimo di 500,00 euro.

Qualora invece la violazione accertata del regolamento sia riferita anche a comportamenti sanzionati da norme speciali, si applica la sanzione prevista per tale violazione dalla norma speciale o dal testo normativo che la contiene, con le procedure per essa stabilite, salvo la violazione configuri anche una situazione illecita di natura diversa dalla norma speciale, nel qual caso si applica anche la sanzione disposta in relazione alla disposizione regolamentare violata.

Ai sensi dell'art. 7 bis del d.lvo 18 agosto 2000 n. 267, introdotto dalla L. 16 gennaio 2003 n. 3, fatto salvo quanto già disposto, oltre alle violazioni alle prescrizioni del presente Regolamento, sono soggette alle sanzioni amministrative, comprese tra un minimo di 25 euro ed un massimo di 500 euro, anche le violazioni alle disposizioni delle Ordinanze previste da esso. Qualora l'ordinanza sindacale o dirigenziale non preveda sanzioni amministrative pecuniarie, o non sia applicabile l'art. 650 c.p., a chiunque violi le disposizioni della stessa si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 25 a 150.

Ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 7 bis del D.Lgs. n. 267/2000 e dell'art. 7, L.R. n. 1/1984, alla contestazione della violazione delle disposizioni del Regolamento si procede nei modi e nei termini stabiliti dalla L. n. 689/1981 e ss.mm.ii.: in particolare, la sanzione amministrativa pecuniaria è graduata nel rispetto dei limiti edittali previsti, tenuto conto della gravità della violazione, ed è ammesso il pagamento in misura ridotta pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista per la violazione commessa o, se più favorevole, pari al doppio del minimo edittale previsto.

Entro 30 giorni dalla data di contestazione o notificazione della violazione, gli interessati possono opporre formale contestazione agli organi preposti.

In caso di ricorso e relativo rigetto dell'opposizione, ai sensi dell'art. 18 L. n. 689/81 cit. e ss.mm., l'organo competente a decidere, nel motivare le ragioni della decisione ridetermina la sanzione, in base al predetto principio di commisurazione della gravità del fatto, entro i limiti edittali stabiliti per la violazione.

Ferma restando la competenza di ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria per l'applicazione delle sanzioni amministrative, pecuniarie ed accessorie, a norma dell'art. 13 l. 689/1981 e ss.mm.ii., le funzioni di accertamento e contestazione degli illeciti amministrativi di cui al presente Regolamento sono svolte in via principale dalla Polizia Locale.

Dette funzioni, nel rispetto delle norme vigenti, possono essere esercitate, in via speciale e limitatamente alle materie di specifica competenza sulla base di successivi conferimenti con atto della Giunta Comunale, da dipendenti comunali o da dipendenti di società o aziende partecipate dal Comune, appositamente nominati con provvedimento del Sindaco, previo corso di formazione e superamento di prova finale.

Ogni violazione alle disposizioni del Regolamento ed ogni abuso relativo ad una concessione o autorizzazione o altro atto equipollente comporta l'obbligo di far cessare immediatamente il fatto illecito o l'attività abusiva.

Alle sanzioni amministrative pecuniarie previste conseguono di diritto, ove necessario ai fini della tutela dell'interesse pubblico, le sanzioni amministrative accessorie consistenti nell'obbligo di cessare una attività e/o comportamento, la rimozione delle opere abusive o la rimessa in pristino dei luoghi; della sanzione amministrativa accessoria deve esserne fatta menzione nel verbale di accertamento della violazione.

L'uso di concessioni o di autorizzazioni o di altro atto equipollente non conforme alle condizioni cui sono subordinate o alle prescrizioni specifiche in esse contenute, oltre all'irrogazione della sanzione amministrativa, può comportare la sospensione o la revoca della concessione o dell'autorizzazione, in considerazione della gravità dell'inosservanza e degli effetti nocivi che essa abbia eventualmente prodotto, nonché dell'eventuale reiterazione della violazione.

Qualora alla violazione di norme di regolamento od inosservanza di prescrizioni specifiche contenute nell'atto di concessione o autorizzazione conseguano danni a beni comuni, il responsabile, ferma restando l'irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria per la violazione, è tenuto al rimborso di tutte le spese occorrenti per il loro ripristino.

Ove il responsabile sia minore o incapace, l'onere del rimborso e del pagamento della sanzione pecuniaria graverà su chi esercita la potestà parentale o la curatela, come previsto dalla legge, in tema di responsabilità sostitutiva o solidale.

Quando la responsabilità del fatto illecito sia imputabile ad amministratori o rappresentanti di persona giuridica, ai sensi e per gli effetti di cui l. n. 689/81 e ss.mm., sono obbligati in solido la persona giuridica ed i soggetti che subentrano nei suoi diritti.

Art. 80 - Sequestri cautelativi e confisca

Ai sensi della L. n. 689/81 e ss.mm.ii., le cose che servirono o furono destinate a commettere la violazione possono essere confiscate, così come è sempre obbligatoria la confisca delle cose che ne costituiscono il prodotto se appartengono all'autore della violazione. Gli oggetti passibili di confisca vengono sottoposti a sequestro secondo la procedura di cui all'art. 19 legge cit. .

TITOLO IV NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 81 - Comunicazione

L'amministrazione comunale promuove la più ampia comunicazione delle norme contenute nel Regolamento di Polizia Urbana mediante specifiche iniziative divulgative ed illustrative, rivolte anche a comunità e soggetti di origine straniera.

Art. 82 – Richiamo ad altri regolamenti e norme di legge

Per tutto quanto concerne ulteriori obblighi e divieti previsti in materia da altri Regolamenti comunali, anche ove non espressamente richiamati nei precedenti articoli, si rimanda alle specifiche disposizioni in essi contenute, che potranno essere integrative e/o esplicative di quelle indicate nel presente regolamento.

Art. 83 - Abrogazioni e disposizioni finali

Il presente Regolamento, in seguito alle approvazioni di legge ed alla pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune, entra immediatamente in vigore il giorno successivo alla scadenza della predetta pubblicazione.

Devono conseguentemente intendersi abrogati e cessano pertanto di avere efficacia, ove ancora in vigore, il precedente

Regolamento di Polizia Urbana e le sue successive modificazioni, nonché ogni altra eventuale norma che, contenuta in regolamenti e/o ordinanze comunali precedenti la sua entrata in vigore, risulti esser sostituita, in contrasto o comunque incompatibile con lo stesso.

Le attività, i comportamenti, le situazioni e lo stato di fatto dei luoghi già in essere all'entrata in vigore del presente Regolamento, dovranno ad esso adeguarsi e conformarsi. Detti obblighi, quando le circostanze lo esigono, devono esser adempiuti immediatamente, altrimenti l'inizio dell'esecuzione deve avvenire nei termini indicati dal verbale di accertamento o dalla sua notificazione o da altro successivo atto del Comune.

Eventuali disposizioni contenute nel presente Regolamento e che in futuro dovessero essere incompatibili con nuove norme di legge, dovranno intendersi automaticamente annullate e conseguentemente sostituite.



COMUNE di SANTA CROCE CAMERINA

(Libero Consorzio Comunale di Ragusa)

V DIPARTIMENTO - POLIZIA MUNICIPALE

e-mail: vigliurbani@comune.santa-croce-camerina.rg.it

pec: polizia.municipale@pec.comune.santa-croce-camerina.rg.it

ALLEGATO A

CENTRO URBANO SANTA CROCE CAMERINA

- 1) **Impianti sportivi** (campo di calcio, calcetto e palestre) – c.da Santa Rosalia;
- 2) **Museo Etnografico e Museo del Mare** - Area ex SOAT – circonvallazione Costa degli Archi;
- 3) **Area Mercato Ortofrutticolo** - c.da Petrarò – S.P. 20;
- 4) **Area adibita ai mercati settimanali** (giovedì mattina e venerdì pomeriggio) - Piazza della Solidarietà – vie: E. Fermi – Gramsci – Newton;
- 5) **Plessi relativi ad istituti scolastici e presidi sanitari** – area ricompresa tra Piazza degli Studi e le vie Dott. G. Iozzia – G. di Vittorio – L. da Vinci – L. Tolstoj – G. Carducci – Cirillo e Piazza Unità d'Italia;
- 6) **Campo calcetto** – area compresa tra le vie L. Tolstoj – Psamide;
- 7) **Centro storico** – comprendente tutta la via G. Matteotti e l'area compresa tra le vie Carmine (tratto via Trieste – Mauro) – Mauro – piazza Vittorio Emanuele II (tutta) – A. Distefano – piazza G.B. Celestri – Caucana (tratto p.zza Celestri – Amedeo) – Amedeo (tratto Caucana – Roma) – Roma (tratto Amedeo – Repubblica) – Canonica – Can. Iurato;
- 8) **Area Fonte Paradiso** – vie Fonte Paradiso e del Casale Vecchio;
- 9) **Area Mattatoio (ex macello comunale)** – area compresa tra le vie Mulinello (tratto D. Alighieri – Solferino) – Solferino (tratto Mulinello – Marsala) – Marsala (tratto via Solferino – via Alighieri) – D. Alighieri (tratto via Marsala – via Mulinello);
- 10) **Campo calcetto ed area verde** – area compresa tra le vie Lincoln – Alia - Circonvallazione Pezza;
- 11) **Stazione autobus e bambinopoli** – aree comprese tra le vie XXIV Maggio – Roma - Puglisi – p.zza Quasimodo - Fidone;
- 12) **Salone Parrocchiale** – area compresa tra le vie G. Meli – Turati – Viale della Repubblica;
- 13) **Moschea** – via Carmine (tratto Turati – circonvallazione Costa degli Archi);
- 14) **Istituto Religioso Suore del Sacro Cuore** – via Diana – via Dei Mille – via Scaramia – via Luigi Balzano Conti;
- 15) **Struttura comunale adibita ad U.T.C.** – via A. Moravia – via Rosacambra – via Dott. G. Rosa;
- 16) **Cimitero.**

BORGATE

Punta Secca:

- 1) Centro – area ricompresa tra le vie Paolo VI – p.zza Concordia – p.zza Faro – G. Verdi – A. Moro (tratto G. Verdi – A. De Gasperi, nonché Belvedere e lungomare A. Vespucci);
- 2) P.zza E. De Filippo.

Caucana:

- 1) Lungomare delle Anticaglie (tutto il tratto);
- 2) Parco Archeologico di Caucana – area compresa tra c.so Oceano Indiano e vie Belisario – lung.re delle Anticaglie – Bizantina;
- 3) Piazza dei Fiori – area compresa tra il c.so Oceano Indiano e le vie Gerberi – dell' Edera – delle Orchidee;
- 4) Piazza Sicilia – area compresa tra le vie dei Giacinti – dei Narcisi – delle Ortensie – dell'Iris;
- 5) Piazza Primavera – area compresa tra il c.so Oceano Indiano e le vie delle Rose – dei Gigli – delle Viole;
- 6) Piazza Naxos – area compresa tra il c.so Oceano Pacifico e le vie Venezia – Ancona – San Marino.

Casuzze:

- 1) Piazza Italia e Chiesa della Trasfigurazione – area compresa tra le vie Sanremo (tratto della Libertà – Dolomiti) – Dolomiti (tratto Sanremo - delle Alpi) – delle Alpi (tratto Dolomiti – della Libertà) – della Libertà (tratto delle Alpi – Sanremo);
- 2) Piazza Favorita e Cine d'Estate – area compresa tra le vie delle Alpi (tratto della Libertà – del Pesco) – della Libertà (tratto delle Alpi – del Melograno) – del Melograno (tratto della Libertà - del Pesco) – del Pesco (tratto del Melograno – delle Alpi);
- 3) Casuzze centro – area compresa tra Corso Oceano Atlantico (tratto Cedrina – del Melograno) e vie dell'Arancio – Casuzze – Rotatoria – del Mandorlo (tratto rotatoria delle Palme) – delle Palme.

Punta Braccetto:

- 1) Viale dei Canalotti (tratto ricompreso tra la rotatoria di ingresso S.C. 25 e la via del Falco).